

VI.

Relazione della Giunta generale del bilancio sugli Stati di previsione dell'Entrata e della Spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-1910 (1).

(Relatore: On. FALLETTI DI VILLAFALLETTO).

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Col disegno di legge n. 74, il ministro degli affari esteri, a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901, ha presentato al Parlamento gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione, concernenti l'esercizio finanziario 1909-910.

Come risulta dalle tabelle annesse al disegno di legge, le risultanze della previsione per detto esercizio si riassumono come appresso:

Entrate effettive.

Categoria I. — Entrata effettiva L. 2,888,000 —

Spese effettive.

Categoria I. — Spesa ordinaria effettiva L. 2,450,444,89

Categoria I. — Spesa straordinaria effettiva „ 1,403,000 —

Totale generale della spesa L. 3,853,444.89

onde una eccedenza di spesa di L. 965,444.89

Posta a confronto questa cifra con quella di „ 1,289,444.89

risultante dalla previsione per l'esercizio 1908-909 rettificata dal bilancio di assestamento dello stesso esercizio, presentato col disegno di legge 75, si verifica una diminuzione di *eccedenza di spesa* prevista per lo esercizio 1909-910 in L. 324,000 —

Raffrontate poi le entrate e spese effettive dei due esercizi, sempre tenuto conto delle risultanze dell'assestamento dell'esercizio 1908-909, abbiamo, secondo le proposte contenute nel presente disegno di legge, per l'entrata un aumento di lire 6,000 e per la spesa una diminuzione di lire 318,000, come dai dati seguenti risultanti dalle tabelle annesse al disegno di legge.

(1) Riprodotta dagli atti parlamentari della Camera dei deputati, Legislatura XXIII — Sessione 1909 (Stampato 74 A).

Entrata effettiva prevista per l'esercizio 1908-909 .	L.	2,882,000 —
Entrata effettiva prevista per l'esercizio 1909-910 .	„	2,888,000 —
Differenza in più	L.	<u>6,000 —</u>
Spesa effettiva prevista per l'esercizio 1908-909 .	L.	4,171,444.89
Spesa effettiva prevista per l'esercizio 1909-910 .	„	3,853,444.89
Differenza in meno	L.	<u>318,000 —</u>

Al disavanzo tra le entrate e le spese effettive, ammontante, come si è visto, a lire 965,444.89 si provvede con alienazione di patrimonio, inscrivendo la somma predetta nella categoria dei movimenti di capitali.

Come però accenna la relazione ministeriale, tale provvedimento potrà in parte evitarsi, qualora non venga erogata tutta la somma prevista in un milione di lire, come dallo stanziamento di cui al capitolo 27 della spesa, per iniziare la costruzione di speciali edifici ad uso degli emigranti nei porti d'imbarco, cosicchè il miglioramento patrimoniale già previsto in lire 24,000, in confronto dell'esercizio attuale, per quello futuro potrà essere sensibilmente aumentato in sede di consuntivo.

Per chiarire le risultanze alle quali abbiamo accennato, esaminiamo le variazioni, dalle quali decorrono, recate ai vari capitoli della entrata e della spesa del fondo della emigrazione per il futuro esercizio.

Entrata.

Al capitolo n. 2. “ *Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per la emigrazione* „ + lire 21,000 (aumento da L. 378,000 a L. 399,000).

La maggiore rendita di L. 21,000 corrisponde all'interesse che si realizzerà sull'avanzo di cassa accertato nella somma di lire 560,118.94, in base al bilancio consuntivo per l'esercizio 1907-908, e che dovrà, secondo le disposizioni dell'articolo 28 della legge per la emigrazione, essere investito in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. L'ammontare dei suddetti interessi si può dedurre approssimativamente dagli elementi che costituiscono il Fondo per la emigrazione, rappresentati da rendita italiana 3.75 per cento, obbligazioni ferroviarie 3 per cento e certificati ferroviari 3.65 per cento.

L'aumento patrimoniale, come risulta dai bilanci, più che da un sopravanzo delle entrate sulle spese inerenti al normale funzionamento del servizio della emigrazione, dipende dal largo margine offerto, in questi ultimi anni, dallo stanziamento per la costruzione dei ricoveri, sempre rimasta in sospenso a motivo delle note discussioni sorte sulla opportunità della costruzione stessa.

Come vedremo in seguito, sembra che si continuerà pel ricovero degli emigranti nei porti d'imbarco con l'attuale servizio delle locande, e si possono, quindi, prevedere, da ora innanzi, maggiori disponibilità per il servizio della emigrazione, il che contribuirà a rendere meno elastico il bilancio di previsione.

Al capitolo n. 8 + lire 7,500 (aumento da L. 500 a L. 8000).

L'Amministrazione spiega la prevista maggiore entrata, come dipendente da due cause.

A lire 1,500 ammonterebbe l'utile che si prevede realizzare dall'eventuale rimborso a prezzo di costo di obbligazioni ferroviarie 3 per cento.

Per lire 6,000 il previsto aumento è, invece, dovuto al rimborso per parte del Ministero degli affari esteri, dell'affitto di un edificio situato nel giardino annesso alla sede del Commissariato, ora adibito ad uso delle scuole italiane all'estero, il che importa la riduzione da L. 19,000 a lire 13,000 dell'affitto della sede stessa, come già risulta dalla nostra relazione al disegno di legge per l'accertamento dell'esercizio corrente.

Con questo mezzo poi al Ministero degli affari esteri vengono provveduti, con spesa relativamente tenue, avuto riguardo al prezzo attuale degli affitti di stabili in Roma, locali più confacenti all'ispettorato delle scuole all'estero, le cui funzioni vanno maggiormente estendendosi.

E neppure è da disprezzarsi il vantaggio che deriverà al servizio dal contatto, con la sede del Commissariato, dello ispettorato suddetto, che sovrintende alle scuole sovvenzionate col fondo dell'emigrazione.

Al capitolo n. 10 "*Alienazione o rimborso di titoli di Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione* „ — lire 341,500 (diminuzione da lire 1,306,944.89 a lire 965,444.89).

La somma da alienarsi sui titoli costituenti il Fondo della emigrazione corrisponde al presunto disavanzo fra le entrate e spese effettive.

Come però già abbiamo osservato, tale alienazione potrà essere, in massima parte, evitata, se non sarà erogata la intiera somma proposta pel capitolo 27 della spesa per costruzioni di edificii ad uso della emigrazione.

Spesa.

Al capitolo n. 5 "*Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per gli ispettorati* „ + lire 3000 (aumento da lire 22,000 a lire 25,000).

Si avverte per questo capitolo una continua linea ascendente, che il Commissariato giustifica col sempre maggiore sviluppo dei servizi della emigrazione.

È però d'uopo osservare che lo stanziamento si riferisce alle sole spese di cancelleria della sede centrale e degli ispettorati; esistendo un altro capitolo, il 9°, per manifesti e circolari ai prefetti ecc.

Al capitolo n. 10 " *Manutenzione di edifici adibiti ai servizi dell'emigrazione* „ + lire 2000 (aumento da lire 4000 a lire 6000).

Sul maggiore stanziamento di questo capitolo nulla vi è da osservare. Esso è determinato da nuove spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di locali di proprietà del Commissariato per uso degli emigranti come tettoie, stabilimenti di disinfezione ecc. nei porti di Napoli e Palermo, a motivo di deperimento dei locali stessi pel lungo uso.

Al capitolo n. 14 " *Stipendi ed indennità agli addetti ai regi Consolati per l'assistenza agli emigrati e spese inerenti ai servizi ad essi affidati* „ + lire 25,000 (aumento da lire 150,000 a lire 175,000).

Uno dei più utili, come l'esperienza lo ha dimostrato, fra i servizi istituiti a carico del presente bilancio, è quello degli addetti della emigrazione, destinati ad integrare l'opera dei Consoli, nella tutela dei nostri connazionali all'estero, specialmente nei rapporti dipendenti dai contratti di lavoro. Gli ottimi risultati conseguiti, ormai durante vari anni, dalla azione esplicata per parte degli addetti istituiti a Ginevra ed a Colonia, ha riscosso la manifesta approvazione del Parlamento, provocando in esso insistenti voti perchè il numero degli addetti sia aumentato.

Invero il servizio dei nostri addetti nelle citate due sedi ha posto in evidenza come, senza il concorso degli addetti stessi, sarebbe stato vano sperare che l'azione dei Consoli, da sè sola, potesse corrispondere alle nuove esigenze delle correnti emigratrici, oggi che, il garantire l'esercizio dei diritti dei nostri connazionali nei riguardi dei commerci, della navigazione e della eguaglianza di trattamento di fronte alle leggi locali con i cittadini indigeni in ossequio alle convenzioni ed ai trattati, se corrisponde alla funzione dello Stato diretta a proteggere, in genere, il cittadino fuori dei confini della patria, si va però, di continuo, specializzando, per quanto ha tratto ai rapporti che intercedono fra capitale e lavoro.

Il considerevole patrimonio annuo, che la massa degli emigranti riesce a ricuperare, per indennità a seguito di infortuni sul lavoro, l'azione tutelatrice efficacemente spiegata a pro dei nostri operai in occasione di scioperi o di crisi industriali, lo avviamento degli operai, fino dalla loro partenza dal Regno, a centri di lavoro che offrano maggiori garanzie di stabilità e di rispetto alla fede contrattuale, sono benefici considerevoli, raggiunti per quelle fra le nostre correnti emigratrici in Germania ed in Svizzera, alle quali riesca ad estendersi l'opera dei due addetti di Ginevra e di Colonia, cav. De Michelis e cav. Pertile.

Se questi benefici sono riusciti così sensibili in due Stati europei, noti per la loro progredita legislazione sociale, che, già, per se stessa, rappresenta una guarentigia per la tutela dei nostri emigranti, è logico

desumerne come l'opera degli addetti di emigrazione, sia una necessità nei paesi transoceanici, dove i nostri uffici consolari, tuttora costituiscono una rete a maglie troppo larghe, per essere in grado di prestare efficace tutela ai nostri connazionali, sparsi in gruppi isolati in estese regioni, e dove, per la deficienza di leggi tutelatrici del lavoro, atte a frenare gli abusi della speculazione insiti agli antichi sistemi colonizzatori, nelle regioni agricole, o per le rivalità locali dovute alla concorrenza del lavoro, nei centri urbani, può essere facilmente il lavoratore italiano esposto ai più crudeli sfruttamenti ed ai più duri disagi.

In seguito allo aumento delle somme stanziare in questo capitolo per l'esercizio 1908-1909 furono istituiti due nuovi addetti, l'uno a Filadelfia e l'altro a Nuova Orleans, i quali hanno già iniziato l'opera loro con promettenti risultati.

I due nuovi addetti hanno il titolo onorifico di Vice-console, atto a facilitare l'esplicazione del loro ufficio presso le autorità locali, e ad ovviare a che le medesime si rifiutino a riconoscere in essi i legittimi mandatarî del loro Governo, agli effetti delle prerogative consolari. L'istituzione degli addetti nei paesi transoceanici sta poi collegata con quelle altre che si sono create per la tutela dei nostri emigranti, e possono essere poste sotto la vigilanza diretta degli addetti stessi.

Così noi rileviamo dai rapporti del regio addetto a Filadelfia cavaliere Villari l'importanza assunta da quell'ufficio legale (*investigation bureau*) istituito per assistere i nostri emigranti nelle eventuali loro controversie con le imprese dalle quali dipendono e per facilitare loro il ricupero di quanto possa ad essi spettare in dipendenza dei contratti in corso, o di indennità a seguito di infortuni sul lavoro, di liquidazione, di successioni ecc. A prova della lodevole attività dell'ufficio, basti citare che, secondo l'ultimo risultato contabile esistente, al 31 dicembre 1908, le riscossioni verificatesi per successioni liquidate, elargizioni, salari indennità, ed altro ammontano alla somma complessiva di 393,255 lire.

Più recente è la istituzione del regio addetto a Nuova Orleans, che ha speciale importanza, l'opera sua riferendosi agli Stati Uniti del Sud (Alabama, Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Texas) compresi in quel distretto consolare, ai quali, come è noto, la grande Repubblica americana, tende a dirigere le correnti immigratrici, per trarne, col possibile sfruttamento del suolo di quelle regioni, un vero vantaggio economico ed impedire l'affollamento delle correnti stesse nei grandi centri dove possono essere elemento di disordine, specialmente per la depressione dei salari causata dalla soverchia offerta di lavoro.

I rapporti dell'egregio tenente Moroni, già contengono importantissimi dati sulle condizioni di lavoro negli Stati Uniti del Sud, e su quelle che

vengono create ai nostri emigranti, subordinatamente al loro speciale amore alla terra in confronto di emigranti di altre regioni, alla natura delle coltivazioni, alla mano d'opera indigena, facile ad essere sfruttata, per i suoi vizi, dai piantatori locali, ai rapporti di questi coi nuovi lavoratori del suolo provenienti dall'estero, che esigono patti più equi.

Esamineremo in appresso la istituzione degli addetti in rapporto con la vessata questione, se sia opportuno ed equo che la tutela della emigrazione temporanea continui a sussistere, senza che alle relative spese contribuiscano coloro a vantaggio dei quali ora ridondano direttamente i benefici.

Intanto, non possiamo che approvare il proposto maggiore stanziamento che permetterà di estendere, specialmente in America, gli importanti servizi di tutela, ai quali si riferisce lo stanziamento di questo capitolo, e che dobbiamo augurarci si estenda in avvenire sempre maggiormente.

Al capitolo n. 16 *“ Indennità ai medici militari per servizi speciali all'estero ”*, + lire 20,000.

Questo capitolo è di nuova istituzione.

A norma dell'art. 11 della legge sulla emigrazione, il medico o uno dei medici di bordo sulle navi che trasportano gli emigranti debbono appartenere al corpo della marina militare, e a tale medico è affidata oltrechè la direzione del servizio sanitario, la vigilanza degli emigranti imbarcati, la quale quando, per circostanze eccezionali, non sia disponibile il medico militare, è assunta da un ufficiale di porto designato dal Ministero della marina, ovvero da uno speciale delegato scelto dal Commissario generale fra i funzionari da lui dipendenti, col titolo di *“ Commissario viaggiante ”* (art. 32 del regol.).

La spesa occorrente per la indennità d'arma, per gli stipendi dei medici militari, come pure per le altre indennità dovute ai medesimi ed ai commissari viaggianti in dipendenza di detti servizi, è sostenuta dai vettori che ne versano l'ammontare al Commissariato, il quale, a sua volta, lo rifonde al Ministero della marina, onde lo stanziamento relativo (fissato per l'esercizio 1909-910 in lire 440,000) in apposito capitolo della entrata e della spesa del Fondo per la emigrazione.

Fra le competenze dei medici militari, stabilite dall'art. 31 del regolamento figura, alla lettera *d*, la diaria di lire venti, pei giorni in cui il medico sia obbligato a trattenersi a terra nel porto di destinazione o in porti esteri di scalo.

Tale diaria però è dovuta solo nel caso in cui, per circostanze speciali, dovute a cause dipendenti dai vettori (come generalmente avviene a bordo, per carico di carbone o di merci) le quali rendano assolutamente impossibile la permanenza a bordo del medico, che, verificandosi tale even-

tualità, solo dietro speciale autorizzazione del console può scendere e rimanere a terra durante il periodo di sbarco.

Se non che, di frequente accade che, tra l'arrivo e la partenza del piroscafo, i consoli si valgano dell'opera dei medici militari, sia per le visite occasionate dal servizio di leva, sia per visite, in genere ad emigranti, sia per altre mansioni, fra le quali importante è quella di ispezionare, nei riguardi igienici, istituti ospitalieri che godono di sovvenzione a carico del Fondo per la emigrazione.

Ora, in tali casi i medici militari non hanno diritto alla diaria di lire 20 come sopra stabilita e solo percepiscono quella di lire 8, fissata alla lettera *b*) dell'art. 31 del regolamento, alla quale esclusivamente i vettori sono tenuti, non rappresentando i citati incarichi per i vettori stessi, ossia pel servizio di trasporto degli emigranti a cui si limita l'opera loro, una utilità qualsiasi.

Ragioni di equità consigliano, quindi, a compensare i medici militari per i servizi che compiono a terra per invito dei consoli, e che occasiona loro non lievi spese. E poichè, a tal fine, nessuna somma poteva essere prelevata dagli attuali stanziamenti, rimane pienamente giustificato quello che il Commissariato propone di fissare in apposito capitolo.

In quanto all'ammontare dello stanziamento di lire 20,000, il Commissariato lo ritiene sufficiente, data la brevità del periodo di sbarco, durante il quale i medici adempiono agli incarichi speciali loro affidati.

L'istituzione del nuovo stanziamento è tanto più da approvarsi, in quanto, dati gli utili servizi che i medici militari prestano e lo scarso loro numero in confronto dei bisogni dell'emigrazione, essi sono quasi sempre imbarcati, onde la loro posizione disagiata li induce ad esimersi volentieri dalle destinazioni al servizio del Commissariato.

Non è possibile fare un calcolo esatto della indennità che spetterà ad ogni medico in base allo stanziamento di lire 20,000, non verificandosi gli incarichi ai medici, ad ogni sbarco di piroscafo.

Nondimeno pare opportuno rilevare come, da informazioni assunte, a circa 70 ascenda il numero dei medici militari che annualmente prestano servizio, compresi 48 medici della regia marina e quelli che vi sono aggregati, provenienti dal regio esercito.

Al capitolo 18. " *Assistenza degli emigranti nei porti d'imbarco e di sbarco nel Regno - Disinfezioni - Sorveglianza sulle locande* „ + L. 4000 (aumento da lire 46,000 a lire 50,000).

Questo capitolo si riferisce al servizio di tutela degli emigranti nei porti d'imbarco, e soddisfa ad una delle maggiori esigenze della tutela stessa come è organizzata dalla vigente legge.

Per quanto ha tratto all'assistenza, è da rilevarsi come più special-

mente provveda a soccorrere gli emigranti respinti, sia alla partenza, sia dai porti esteri.

In particolar modo destano pietà gli emigranti respinti dagli Stati Uniti, che, laceri, privi di qualsiasi mezzo di sostentamento e senza tetto, sono costretti ad elemosinare in attesa che la questura provveda al loro rimpatrio.

Malgrado la visita sanitaria, che si effettua d'accordo con le nostre autorità, per parte del medico addetto al Consolato degli Stati Uniti a Napoli, malgrado la stretta vigilanza della polizia perchè non si imbarchino emigranti non muniti dei regolari certificati, non è ancora stato possibile impedire che, all'approdo a New-York, non scendano dai piroscafi, individui imbarcatisi clandestinamente grazie agli stratagemmi escogitati da malvagi e venali consiglieri dei nostri emigranti, non infrequente quello di truccare individui riconosciuti poi allo sbarco come non muniti dei necessari requisiti sanitari e morali, che, alla partenza dall'Italia, si confondono con la gente di bordo, simulando il mestiere di facchino od altro.

Costoro vengono poi inesorabilmente colpiti dalla legge degli Stati Uniti, limitatrice della immigrazione. A coloro ai quali si nega, perchè privi dei requisiti voluti dalla legge, l'ammissione all'imbarco, ed ai respinti dai porti esteri si aggiungono i rimpatriati bisognosi molto accresciuti di numero in seguito alla recente crisi economica agli Stati Uniti; così avviene che i nostri porti sieno ingombri da nuclei di infelici, vittime della loro ignoranza delle leggi estere regolanti la immigrazione, ma il più delle volte della malafede altrui.

Non è ultima causa di questo desolante stato di cose, la mancata costituzione dei Comitati mandamentali, contemplati dalla legge, mercè i quali sarebbe stato possibile selezionare le correnti emigratrici nel luogo di origine, ed anche frenarle, mettendole a giorno delle vere condizioni economiche e sociali dei paesi verso i quali si dirigono. Sarebbe da desiderarsi che i Comitati venissero costituiti oppure che si cercassero altri organi atti ad assumerne le funzioni.

Intanto ci auguriamo che l'iniziativa privata sorga ad integrare quella del Commissariato per soccorrere tanti disgraziati nei porti d'imbarco, come già provvede, a Genova, per i rimpatriati bisognosi, un Comitato per distribuzione di abiti, scarpe, refezioni a donne e bambini, pel quale la Commissione parlamentare ha testè deliberato una sovvenzione di lire 10,000, sui fondi assegnati in altra parte del bilancio per sussidi ad opere di patronato all'interno ed all'estero.

Su questo capitolo si attingono pure i fondi necessari per l'assistenza quando molti emigranti debbono trattenersi a terra, prima dell'imbarco per l'estero, non per fatto dei vettori, ma in dipendenza di circostanze

straordinarie come scioperi del personale addetto alla navigazione, avarie improvvise, minaccia di epidemie. E nel corrente anno una spesa di tal genere si dovette sostenere dal Fondo della emigrazione in seguito allo sbarco a Napoli di mille emigranti, che già avevano preso posto sul *Nord-America*, stato spedito in soccorso dei danneggiati dal terremoto a Messina.

Per le disinfezioni a Napoli vi è uno stabilimento speciale, esercito direttamente dal Commissariato. A Palermo è adibita a quel servizio la stufa di disinfezione della Capitaneria di porto, l'uso della quale viene appunto pagato, su questo capitolo, in ragione di lire 50 per accensione, al Ministero dell'interno, da cui dipende il servizio sanitario nei porti.

A Genova non si procede al servizio delle disinfezioni, ravvisate necessarie solo per gli emigranti diretti agli Stati Uniti, che, generalmente non partono da quel porto.

La sorveglianza sulle locande, presso le quali sono ricoverati, a spese dei vettori, gli emigranti prima della partenza, viene esercitata dagli agenti del locale ispettorato dell'emigrazione e da un medico igienista alla dipendenza del Commissariato in ciascun porto d'imbarco. Questo servizio è destinato ad assumere sempre maggiore importanza, ora che pare abbandonata l'idea dell'esercizio di ricoveri direttamente per parte dello Stato.

Il lieve aumento proposto per questo capitolo è certamente giustificato, data l'entità dei servizi relativi.

Al capitolo 19 " *Servizio di informazioni e di assistenza alle frontiere. Vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina* „ + lire 40,000 (aumento da lire 50,000 a lire 90,000).

Nelle precedenti sue relazioni e particolarmente in quella concernente l'esercizio 1906-907, la Giunta del bilancio ha già avuto occasione di soffermarsi sul modo in cui si compie la emigrazione clandestina, e sui servizi adottati per reprimerla nei limiti del possibile.

La emigrazione clandestina, pur troppo, malgrado gli sforzi del Commissariato per reprimerla, si trova in crescente aumento.

La legge limitatrice degli Stati Uniti d'America, che vieta l'immigrazione di individui di condizioni fisiche e morali deficienti, la quale, anzichè rappresentare efficace coefficiente di lavoro e pertanto di incremento economico per quegli Stati, contribuirebbe a popolarne le carceri ed a sfruttarne il patrimonio ospitaliero, ha naturalmente imposto, per parte nostra, rigorose cautele, sia nel rilascio dei passaporti, sia nell'accertamento delle condizioni sanitarie degli emigranti, onde questi, per eludere la possibilità di non potersi avviare oltre oceano dai nostri porti, preferiscono imbarcarsi in quelli del nord di Europa, salvo poi, bene inteso, a subire la triste sorte che attende i respinti dal luogo di destinazione.

È nota pure tutta l'azione spiegata dal Commissariato nell'impedire l'emigrazione verso contrade, dove, o per insufficienti guarentigie contro la violazione dei patti contrattuali, o per condizioni locali dipendenti dal clima, così pure, da inveterati usi poco consentanei ai moderni rapporti fra capitale e lavoro, da soverchia depressione dei salari per esuberante offerta di lavoro, da crisi agricole ed industriali che occasionino una sospensione anche momentanea della vita economica del paese di immigrazione e, da altre cause di carattere economico e sociale, venga creato ai nostri emigranti un ambiente poco propizio a che possano realizzare quel miglioramento economico, dal quale sono spinti a lasciare il paese nativo per andare, raminghi, in lontane contrade.

Di qui i provvedimenti che tendono ad impedire l'emigrazione, oppure a semplicemente frenarla, come accade ora, nel primo caso, per il Brasile, e, nel secondo, per altre destinazioni.

Ora, contro l'azione del Commissariato in tal senso esplicitasi, sorge una reazione dall'estero, sia per semplice iniziativa privata, sia anche con l'appoggio latente dei rispettivi Governi, onde, il pullulare di tutti quei mezzi che si pongono in opera per attrarre, con inganno e frode, i nostri connazionali in quelle regioni dove il Commissariato consiglia che non si avviino.

Da queste premesse rimangono spiegate le cause della emigrazione clandestina, per combattere le quali non saranno mai soverchi i sacrifici pecuniari, non solo ad impedire che cittadini nostri siano respinti dai porti americani o si rechino in contrade nelle quali la più crudele sorte li attende, ma ad ovviare a che, durante il viaggio, siano privati di quella tutela che non può più esplicitarsi quando l'emigrazione verso paesi transoceanici avvenga da porti esteri, su piroscafi non soggetti ad alcun controllo.

Come si accenna nella relazione ministeriale al presente disegno di legge, non meno di 50 mila emigranti italiani, si recano o sono avviati annualmente, per opera di agenti clandestini, verso porti esteri, dove, prendono imbarco, assicurandosi bensì il trasporto a destinazione, ma nelle condizioni di viaggio le più disastrose, e andando incontro al rischio di esser respinti dai porti di sbarco o di dover presto rimpatriare per le difficili condizioni esistenti per l'emigrazione, in alcuni Stati esteri.

Il Commissariato si adopera per prevenire l'eccitamento clandestino alla emigrazione, con una larga pubblicità di notizie, di consigli e di diffide. Ha stabilito ricompense per gli agenti di pubblica sicurezza che assicurino alla giustizia punitiva gli arruolatori clandestini e i rei del delitto di cui all'art. 416 del Codice penale. Si lamenta però l'indulgenza della magistratura verso i contravventori alla legge sulla emigrazione.

Poichè l'esodo della emigrazione clandestina si effettua per via di terra verso i porti del Nord d'Europa, si comprende come alla nostra frontiera settentrionale debba più intensamente esercitarsi la vigilanza atta ad impedire l'emigrazione clandestina. E tale vigilanza deve essere tanto meglio eseguita, in quanto gli emigrati clandestini, quando sono provvisti di passaporto, riescono a confondersi con quelli diretti verso l' Havre, dove prendono regolarmente imbarco sui piroscafi della Compagnia transatlantica, che è munita di patente del nostro Commissariato.

La ricerca e punizione degli agenti clandestini è oggi una delle necessità più imperiose del servizio di tutela dei nostri emigranti, ai quali deve essere in ogni modo evitato il pericolo di rimanere vittime di chi riesce, pur troppo, soventi, a sorprendere la loro buona fede e ad esporli alla sorte più crudele, onde assai provvida appare la proposta contenuta nel disegno di legge di destinare maggiori mezzi a questo provvido servizio di vigilanza.

Cap. n. 23 *« Concorsi e anticipazioni per spese di liti agli operai italiani emigrati all'estero - Uffici di investigazione - Assistenza legale degli emigrati specialmente in casi d' infortuni sul lavoro e servizio relativo ».* (+ lire 50,000).

Una delle maggiori necessità alle quali si provvede a carico di questo bilancio è quella dell'assistenza legale del nostro emigrato, sia nei suoi rapporti con coloro ai quali presta il suo lavoro, sia nei casi di indennizzi dovutigli per infortuni.

L'organizzazione del relativo servizio con uffici speciali, da alcuni anni si è iniziata agli Stati Uniti, dove più urgente si dimostrava l'assistenza suddetta a motivo della emigrazione nostra più intensa che altrove, e suddivisa fra considerevoli centri di lavoro urbani ed agricoli.

Ottima prova hanno fatto i due uffici legali (investigations bureau) di New York e di Filadelfia, l'ultimo dei quali, oltre a liquidare, come risulta da un rapporto del Console del 12 febbraio scorso, dal 1° gennaio a quella data, ossia, in soli 42 giorni, ben 138,000 lire di indennizzi a favore di povera gente in Italia, i cui prossimi parenti morirono vittime d'infortuni, in quella circoscrizione consolare. Con i fondi disponibili sul corrente esercizio, si vanno istituendo analoghi uffici a Denver e Chicago. Un altro se ne istituirà a S. Francisco nell'esercizio venturo.

In seno alla Commissione parlamentare si è discusso, in occasione dell'assegnazione dei fondi per gli uffici di Chicago e Denver, se convenisse retribuire gli avvocati ai quali si affida l'assistenza legale degli emigranti in occasione d'infortuni con una percentuale sulle somme liquidate.

Si è però osservato come, con questo sistema, si correrebbe il pericolo che i consulenti legali si disinteressassero dei casi dubbi, nei quali

non fosse prevedibile per loro un sicuro guadagno. Perciò si è creduto consigliare che i nuovi uffici sieno, per quanto possibile, istituiti sul tipo di quelli di New York e Filadelfia, assegnando, cioè, uno stipendio al consulente, salvo a dedurre dalle somme liquidate l'importo di parte delle spese.

Purtroppo, mentre stiamo estendendo negli Stati Uniti l'assistenza legale ai nostri emigranti, una grave difficoltà si affaccia, per l'avvenire, per quanto concerne il pagamento delle indennità per infortuni in base ai criteri di recente adottati dalla giurisprudenza americana.

Vogliamo alludere ad una sentenza pronunciata il 5 aprile scorso dalla Corte suprema degli Stati Uniti che, confermando il giudicato della Corte statale di Pensilvania in merito all'azione promossa contro la Compagnia ferroviaria Baltimora and Ohio dalla vedova d'un cittadino italiano che aveva perduto la vita, per negligenza della Compagnia stessa, mentre viaggiava in treno sul territorio di detto Stato, negava che il diritto all'azione per danni potesse estendersi a stranieri non residenti agli Stati Uniti.

Desta speciale interesse la motivazione della Corte suprema, in quanto essa si basa sulla interpretazione del trattato esistente fra l'Italia e gli Stati Uniti e particolarmente dell'art. 3 del trattato stesso, con il quale si stabilisce *che i cittadini di ciascuna potenza nel territorio dell'altra hanno diritti e privilegi eguali ai nazionali per quanto concerne la protezione e la sicurezza della persona e della proprietà.*

Secondo il magistrato americano, la protezione e la sicurezza, così accordate, quando si tratti di estenderle ai congiunti del danneggiato non residenti agli Stati Uniti, *hanno un effetto talmente indiretto e remoto, che, in buona fede, non può ritenersi che le Potenze contraenti abbiano potuto contemplarle.*

E pertanto conclude la Corte in questi precisi termini:

“Se ad un suddito italiano, dimorante in questo paese, è accordata tutta la protezione e la sicurezza che le leggi accordano al nostro popolo, compresi tutti i diritti d'azione personalmente o per mezzo dei suoi rappresentanti per salvaguardare la protezione e sicurezza propria, il trattato è pienamente rispettato, senza andare oltre e dare ai suoi congiunti stranieri qui non residenti un diritto all'azione per danni derivati dalla di lui morte, benchè il diritto a tale azione sia riconosciuto ai congiunti qui nati e residenti e benchè l'esistenza di tale azione possa in modo indiretto conferire alla sicurezza di lui „.

Non è possibile dissimularci tutta la gravità del detto giudicato, in ordine al quale ci riferiamo alla discussione avvenuta in questi giorni alla Camera (v. resoconto parlamentare, tornata del 7 giugno).

Intanto, dopo di avere così accennato anche a questa importante questione nei riguardi della liquidazione degli infortuni agli Stati Uniti, approviamo che si intensifichi sempre più l'assistenza legale dei nostri emigranti, alla quale si riferisce il maggiore stanziamento per questo capitolo.

Al cap. n. 24 " *Assistenza degli emigranti nei porti di scalo all'estero - Servizio relativo alla ricerca degli emigrati - Casi eccezionali di rimpatrio* „ + lire 20,000 (aumento da lire 75,000 a 90,000).

La maggior somma che si propone per questo capitolo è destinata a provvedere in più larga misura al rimpatrio dei nostri connazionali indigenti.

L'art. 81 del regolamento consolare dispone che possono essere concessi sussidi od i mezzi per ritornare in patria, oltre che alla gente di mare ed agli italiani poveri in caso di naufragio, alle persone indigenti che, per sofferte infermità, sieno inabili al lavoro ed agli orfani poveri.

Malgrado queste norme già molto restrittive per i rimpatrii a carico dell'erario, sempre si dimostrarono insufficienti gli stanziamenti del Ministero degli affari esteri, per provvedere a casi veramente pietosi di connazionali nostri all'estero, privi dei mezzi necessari per rimpatriare e inabili, al tempo stesso, a procacciarsi all'estero di che vivere col proprio lavoro.

Se si considera che le suaccennate disposizioni risalgono al 1866, quando ancora non si poteva neppure lontanamente prevedere le colossali proporzioni oggi assunte dalla nostra emigrazione transoceanica, facilmente si comprende come da tempo fossero ravvisati indispensabili provvedimenti che, per ragioni d'umanità, si imponevano nei riguardi del rimpatrio degli indigenti.

A questa necessità si volle già in parte soddisfare con l'art. 25 dell'attuale legge sull'emigrazione che obbliga i vettori a trasportare al prezzo di lire 2 al giorno, compreso il vitto, gli indigenti che per qualsiasi motivo sieno rimpatriati per disposizione e con richiesta di un nostro agente diplomatico e consolare, sempre che, nel viaggio di ritorno, " il piroscafo tocchi un porto nazionale „.

Così il Ministero degli affari esteri, si procurò il modo di provvedere ai rimpatrii degli indigenti, senza andare incontro a troppa gravosa alea pel suo bilancio. Se non che, presto si dimostrò necessario gravare anche il Fondo dell'emigrazione di spese per i rimpatri, specialmente nell'intento di provvedere al ritorno dal Brasile, di connazionali nostri, ivi ridotti nella più squallida miseria a motivo delle tristissime condizioni fatte in quel paese alla nostra emigrazione.

Di qui ebbe origine il primo stanziamento di L. 50,000 iscritte, per

iniziativa parlamentare, consenziente il Governo, per l'esercizio finanziario 1906-907.

In adempimento alla promessa fatta alla Camera del Ministro degli affari esteri durante la discussione del bilancio nello scorso anno, viene ora lo stanziamento aumentato di L. 20,000.

La Giunta del bilancio non può che approvare la proposta ministeriale tanto più, in considerazione delle sempre tristi condizioni dei nostri connazionali al Brasile, come, anche di recente, riferiva il regio console in San Paolo, chiedendo maggiori fondi per i rimpatrii degli italiani bisognosi.

Crediamo però, in conformità coi concetti che prevalsero in seno alla Commissione parlamentare di vigilanza, di raccomandare all'Amministrazione, che i fondi non vengano accordati ai consoli per i rimpatrii in genere, ma per provvedere ai soli casi urgenti e meritevoli di assistenza.

Questa limitazione sembra opportuna, non solo perchè non venga a gravar troppo col tempo, sul Fondo dell'emigrazione, la spesa per i rimpatrii, ma anche perchè la massima facilità di pronto ritorno in Italia, e gratuito, potrebbe rappresentare uno stimolo alla emigrazione al Brasile, che oggi si effettua in gran parte clandestinamente, e che il Commissariato procura, in tutti i modi possibili, di limitare, lottando contro gli stratagemmi di ogni genere, messi in opera dagli accaparratori di emigranti verso il suddetto Stato.

In ordine ai rimpatrii occorre scindere la spesa che dovrà gravare sul bilancio del Ministero degli affari esteri nel caso in cui si tratti di *indigenti infermi o inabili al lavoro*, ai quali possano applicarsi le disposizioni dell'art. 81 del citato regolamento consolare, o di *indigenti abili al lavoro*.

In questo senso ha provveduto l'Amministrazione con apposita circolare ai consoli mercè la quale rimane esclusa la possibilità che, sul Fondo dell'emigrazione, possano gravare spese per rimpatrii, quando questi abbiano vero e proprio carattere di pubblico servizio disciplinato dalla vigente legge consolare.

Al capitolo n. 27 "*Edifici ad uso dell'emigrazione (ricoveri, stazioni speciali per emigranti, tettoie ed altri fabbricati) - Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione, di adattamenti e di arredamento*," — lire 500,000 (diminuzione da L. 1,500,000 ad 1,000,000).

La diminuzione che si reca a questo capitolo non si riferisce a spesa viva del Commissariato.

È noto, infatti, come, in attesa d'una risoluzione circa la opportunità, o meno, di sostituire all'attuale sistema delle locande nei porti d'imbarco appositi ricoveri, la somma destinata all'impianto dei ricoveri stessi, abbia

figurato, durante questi ultimi anni, al passivo negli stati di previsione di questo bilancio, venendo, poi in gran parte, risparmiata e quindi convertita in aumento patrimoniale in seguito alle risultanze del consuntivo.

Il sistema che oggi s'adotta, e che certamente risponde a maggiore sincerità di bilancio, col fissare per questo capitolo uno stanziamento determinato dalle spese che effettivamente si può prevedere che dovranno sostenersi per la protezione degli emigranti nei porti d'imbarco, è dovuto ad una deliberazione presa nell'aprile scorso dal Consiglio dell'emigrazione in ordine alla tanto vessata questione dei ricoveri.

Poichè a determinare la suaccennata deliberazione del Consiglio, avrebbe influito anche la convinzione che, neppure con i ricoveri, si sarebbero evitati gli inconvenienti che, attualmente, si verificano con il sistema delle locande, abbiamo voluto, su questi stessi inconvenienti e sul modo di ripararvi, interrogare il Commissariato della emigrazione, dal quale ci siamo procurate particolareggiate notizie, che, qui, riassumiamo.

Gli inconvenienti principali dell'attuale sistema delle locande autorizzate all'alloggio degli emigranti nei porti d'imbarco, consistono specialmente nella insufficienza delle locande stesse, che rende necessaria, in momenti di ressa, la permanenza degli emigranti in locali disadatti e malsani, nel soverchio numero delle locande che rende difficile la sorveglianza, nella connessione d'interessi di molti locandieri con imprese di assicurazione o con altre imprese di speculazione a danno degli emigranti.

Dimessa l'idea di provvedere alla costruzione dei ricoveri nei porti d'imbarco, è solo possibile una migliore disciplina delle locande, mediante una più intensa sorveglianza d'indole sanitaria e di polizia, la quale peraltro non è facile, data l'attuale ristrettezza del personale nei porti.

Ad attenuare gli inconvenienti riconosciuti nella pratica si potrebbero attuare opere speciali, come stazioni marittime speciali in modo da far giungere direttamente gli emigranti dai loro paesi alla stazione marittima, possibilmente il giorno stesso dell'imbarco, sì da impedire che essi abbiano a pernottare nei porti ed entrare in contatto con faccendieri e speculatori.

Ricoveri. — La questione dei ricoveri ha continuato ad essere oggetto d'importanti dibattiti, e il Consiglio ne trattò diffusamente nella adunanza del 6 aprile 1908. In quella tornata l'onorevole Consesso, dopo aver avuto notizia delle ragioni per cui le pratiche per la costruzione di un consorzio volontario fra i vettori non avevano avuto esito favorevole, prese in esame alcuni progetti concreti di ricoveri.

Vari furono gli argomenti dibattuti in seno al Consiglio. Si osservò da taluni che le locande negli ultimi anni erano alquanto migliorate dal-

l'aspetto igienico e sanitario; e ciò grazie alla rigorosa selezione operata dal Commissariato. Altri rilevarono che qualcuno dei progetti presentati non era conveniente, per varie ragioni, e che grandi edifici ad uso di ricoveri, pur presentando dei vantaggi, avrebbero dato luogo ad inconvenienti specie nei rispetti igienici. Altri ancora osservarono che, dato lo sviluppo economico del paese, non sembrava opportuno destinare le aree dei porti, così preziose pel commercio, a uso di alberghi. Tutti poi furono concordi nel rilevare che la spesa richiesta per i progetti in esame era assolutamente sproporzionata all'utilità. E fu quindi votato all'unanimità il seguente ordine del giorno:

“ Il Consiglio ritenendo che la costruzione dei ricoveri non sia giustificata da necessità e che da una rigorosa sorveglianza sulle locande private possa evitare la costruzione o l'acquisto dei ricoveri stessi a carico del Fondo per l'emigrazione, passa all'ordine del giorno „.

Il Consiglio fu concorde nel pensare che la deliberazione dovesse intendersi presa *allo stato delle cose*. Tuttavia questo voto rappresenta una importante direttiva per l'avvenire.

Ma, se non si dovranno fare alberghi per emigranti nei porti d'imbarco, sarà più ancora necessario provvedere con speciali stazioni marittime a riunire i vari servizi relativi agli emigranti, in modo che questi siano meglio difesi dagli sfruttatori di cui ora sono sovente vittime.

Da ciò che abbiamo esposto non sembra che su quanto sia necessario fare presentemente per migliorare le condizioni degli emigranti nei porti d'imbarco, l'Amministrazione abbia, fino ad ora, concretato un vero e proprio programma. Quindi è possibile che, sebbene sia già sensibilmente diminuito, anche per il futuro esercizio presenti questo capitolo non indifferenti economie in sede di consuntivo.

Più specialmente ci premeva conoscere quali fossero le intenzioni del Commissariato per il porto di Messina in seguito al terribile disastro del dicembre che tutto distrusse in quella nobile città, di tanta importanza per il traffico marittimo in genere ed in specie per la emigrazione.

Apprendiamo che il Commissariato si propone di riordinare colà il servizio dell'emigrazione, e che nessun provvedimento venne preso per la radiazione dal numero dei porti d'imbarco di emigranti di quello di Messina.

Le ragioni di questo aumento sono particolareggiatamente esposte nella relazione ministeriale.

Al capitolo n. 28 “ *Compensi al personale avventizio e spese per lavori straordinari* „,

+ lire 23,000 (aumento da lire 27,000 a lire 50,000).

La maggior somma che occorre per il personale è occasionata dai lavori straordinari che naturalmente conseguono dalla mancanza, per i ser-

vizi dell'emigrazione di un completo corpo di funzionari, con carriera garantita per legge, come esiste per altre amministrazioni. In altra parte della presente relazione accenniamo alla attuazione di un vero e proprio organico per il personale suddetto, come alla più urgente fra le riforme alla legge sull'emigrazione. Intanto prendiamo atto delle dichiarazioni del ministro di volere prontamente provvedere in quel senso, con la fiducia che, questa volta, possano avere una pronta attuazione.

Al capitolo n. 35 *« Spese per procedere al servizio di contabilità e d'ordine presso gli ispettorati nei porti d'imbarco »*, + lire 3,000 (aumento da lire 9,000 a lire 12,000).

Lo stanziamento di questo capitolo riguarda specialmente le mansioni degli ispettorati d'emigrazione nei porti d'imbarco, per quanto ha tratto ai servizi di statistica, dei passaporti, delle informazioni ecc., che vanno assumendo sempre maggiore importanza sia per gli emigranti in partenza come per quelli di ritorno. Nulla, quindi, può eccepirsi al proposto aumento di fondi per le diverse spese relative.

Modificazioni alla struttura del bilancio.

L'amministrazione propone l'abolizione del capitolo 21 del bilancio per l'esercizio 1908-1909 dal titolo *« Missioni presso il Commissariato »*, ritenendo che il relativo servizio rientri fra quelli compresi al capitolo 13:

« Spese di viaggio e indennità di missioni a consoli, a funzionari del Commissariato o per incaricati speciali, tanto all'estero che all'interno, esclusi gli ispettori viaggianti ».

Spesso occorre che, presso la sede centrale del Commissariato, si trattengano ufficiali consolari o funzionari del Commissariato stesso addetti al servizio all'estero, o ad altre sedi dell'interno, per essere intesi circa argomenti relativi alla emigrazione. Nessuna ragione giustifica uno stanziamento speciale per questo servizio il quale può effettuarsi presso il Commissariato in Roma, ed ha perfetta analogia con quello delle missioni all'estero trattandosi nell'uno caso e nell'altro, di funzionari che abbandonano momentaneamente la loro sede per incarico del Commissariato e che hanno egualmente diritto a rimborso di spese e indennità per la effettuarsi loro trasferta causata da esigenze di servizio.

Approviamo, quindi, il proposto provvedimento, mentre rileviamo che, dal medesimo deriva al bilancio, almeno per l'esercizio 1909-10 una reale economia, non essendosi ritenuto necessario di aumentare il capitolo 13 della somma stanziata al capitolo 21 sul passato esercizio.

Consistenza del Fondo per la emigrazione.

Avanzi verificatisi nei vari esercizi finanziari.

	Entrata effettiva accertata	Spesa effettiva accertata	Avanzo
Esercizio 1901-902 . .	2,078,455.82	538,647.76	1,539,808.06
Id. 1902-903 . .	2,442,205.75	882,180.40	1,560,025.35
Id. 1903-904 . .	2,322,486.49	913,610.24	1,408,876.25
Id. 1904-905 . .	2,761,418.74	1,056,801.35	1,704,617.39
Id. 1905-906 . .	3,743,726.66	2,211,482.49	1,532,244.17
Id. 1906-907 . .	4,012,093.73	1,870,606.38	2,141,487.35
Id. 1907-908 . .	2,430,823.23	1,870,704.29	560,118.94
1° semestre 1908-909 .	1,221,639.18	654,332.56	567,306.62
Totale L.	21,012,849.60	9,998,365.47	11,014,484.13

Variazioni verificatesi nei residui.

Esercizio 1901-902 . +	4,267.68	+ 3,483.04	794.64
Id. 1902-903 . +	695.57	+ 655.30	40.27
Id. 1903-904 . +	37,191.20	- 7,138.70	44,329.90
Id. 1904-905 . +	7,980.81	- 19,894.40	27,875.21
Id. 1905-906 . +	51,464.69	- 362,536.02	414,000.71
Id. 1906-907 . +	3,264.09	- 2,124.93	5,389.02
Totale . +	104,864.04	- 387,555.71	492,419.75
Totale generale . +	21,117,713.64	- 9,610,809.76	11,506,903.88

La somma di lire 10,939,507.26 che costituisce l'ammontare del Fondo per l'emigrazione al 30 giugno 1908, è composta dagli elementi seguenti:

1° Titoli di Stato o garantiti dallo Stato (rendita italiana 3.75 per cento, al 30 giugno 1908 al 31 dicem. 1908 obbligazioni ferroviarie 3 per cento e certificati ferroviari 3.65 per cento al prezzo di costo L. 10,359,299.28 10,669,165.11

2° Fondo di cassa attualmente disponibile (lire 1,046,585.37, ammontare del contante esistente presso la Cassa depositi e prestiti diminuito quindi di lire 466,287.39, ammontare dell'eccedenza dei residui passivi sugli attivi al 30 giugno 1908) « 580,297.98 837,228.77

Totale L. 10,939,597.26 11,506,903.88

Deve considerarsi però che le cifre riguardanti il 2.° semestre 1908-1909 (1. luglio, 31 dicembre 1908) non hanno ancora carattere definitivo, in quanto che i risultati potranno essere spostati, quando, colla chiusura dell'esercizio, (al 30 giugno 1909) si regoleranno i conti di competenza su altri termini. Mentre per gli esercizi precedenti le cifre si riferiscono così per le entrate come per le spese, alla competenza del bilancio, quelle del semestre concernono, specialmente per le spese, il conto di cassa.

Servizio di raccolta, tutela, impiego e trasmissioni nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani.

Come è noto, a norma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1901, questo servizio è affidato al Banco di Napoli e l'utile relativo, dopo detratte le spese, si divide per giusta metà, fra il Banco stesso e il Fondo per la emigrazione.

Nelle sue relazioni al bilancio del Fondo per la emigrazione, concernenti gli esercizi 1905-906 e 1906-907, la Giunta generale del bilancio (Vedi Atti parlamentari 135-A e 389-A), soffermandosi su questo importante argomento, spiegava come il tenue provento del servizio delle rimesse fosse in parte dovuto alla continuata riduzione dei diritti di commissione del Banco ed anche alle spese per la istituzione di un Ispettorato in New York, per meglio disciplinare il servizio delle rimesse fra i numerosi corrispondenti del Banco agli Stati Uniti, che danno il maggior contingente all'invio nel Regno dei risparmi degli emigrati.

Accennavasi però al fatto che l'azione del Banco di Napoli era sopra tutto, paralizzata dalla tendenza degli emigranti a servirsi, per l'invio del loro danaro nel Regno, di lettere raccomandate, il quale mezzo di trasmissione, specialmente, per somme inferiori alle lire 100, sembrava meno costoso che quello dei vaglia.

Pur troppo, da quell'epoca, il servizio delle rimesse, per parte del Banco di Napoli, non ha assunto quell'incremento che era lecito sperare data la maggior guarentigia che ne deriva agli emigranti pel recapito dei loro risparmi in Italia.

Anche per l'esercizio 1909-910, come già per il precedente, figurano per questo titolo, nella parte dell'entrata del bilancio del Fondo per la emigrazione solo lire 1,000, onde siamo già lontani dalla previsione degli esercizi seguenti alla promulgazione di detta legge fino al 1906-907 in lire 15,000, la quale previsione fu bensì superata di lire 1,000 nel consuntivo dell'esercizio 1902-903, ma corrispose poi, negli accertamenti dei successivi esercizi, a cifre insignificanti.

Per facilitare il servizio delle rimesse agli Stati Uniti, si stabilì, d'accordo fra il Banco di Napoli e il Ministero del tesoro, che una speciale Agenzia del Banco fosse istituita in detta città, e, alla Camera, durante la discussione del bilancio per lo scorso esercizio era stato espresso il desiderio che l'Agenzia fosse unita all'ufficio del lavoro, nella speranza che le operazioni per le rimesse si rendessero così più facilmente accessibili agli emigranti.

Il Commissariato, al quale abbiamo chiesti schiarimenti al riguardo, ci comunica il seguente estratto di un rapporto direttogli dal Banco di Napoli, dal quale risulta come l'istituzione dell'Agenzia sia imminente, per quanto pur siasi creduto di impiantarla presso l'Ufficio del lavoro.

“ Nel decorso anno, l'Ispettorato, oltre all'aver fatto continua propaganda in pro del servizio, ed all'aver sorvegliato l'opera dei nostri corrispondenti, ha anche emesso direttamente i nostri vaglia, come fu annunciato nella relazione dell'anno 1907. Questo provvedimento però aveva carattere di provvisorietà e preludeva ad altro importante provvedimento di carattere più generale e definitivo, necessario per la sistemazione del servizio negli Stati Uniti d'America del Nord. Questo provvedimento da tutti concordemente invocato, in tutti i modi e in tutte le forme, specie in seguito ai numerosi fallimenti di banchieri verificatisi per effetto della crisi, era la istituzione di una *Agenzia del Banco di New York*, con funzioni più larghe dell'Ispettorato. Sulla fine del decorso anno perciò compiti gli studi necessari, e superate le numerose difficoltà, che ostacolavano la pronta attuazione del progetto, d'accordo col Ministero del tesoro, il Banco stabilì di trasformare l'Ispettorato in Agenzia. Il 4 gennaio del corrente anno il ministro del tesoro firmò il decreto che autorizzava l'istituzione dell'Agenzia pel servizio delle rimesse degli emigrati, fissando anche le funzioni che essa dovrà avere e le operazioni che potrà compiere, compatibilmente con le disposizioni della legge del 1° febbraio 1901 e delle disposizioni che regolano il funzionamento delle Banche negli Stati Uniti.

“ I locali sono già stati trovati e giudicati adatti sotto tutti i punti di vista, anche dal R. Console generale d'Italia in New York, che vivamente si è interessato a ciò e si sta provvedendo al loro adattamento.

“ Appena pronti, si fisserà la data d'apertura che mi auguro prossima „

Dalla relazione della Direzione generale del Banco di Napoli sul servizio delle rimesse per la gestione del 1907 risulta che, dovunque, nei paesi transoceanici, si è proseguita attivamente la propaganda per ridurre gli emigrati ad inviare i loro denari in Italia pel tramite del detto Istituto. Ed effettivamente un certo aumento si va verificando nelle operazioni per parte del Banco di Napoli, per quanto i tenui diritti di com-

missioni e le spese sempre crescenti per la propaganda non facciano salire gli utili netti.

In ogni modo se, come accennavamo, riferendo sul bilancio 1906-1907, i risparmi inviati in Italia dagli emigranti agli Stati Uniti ascendono a circa lire 300 milioni annui, è ben lieve la cifra di 18 milioni circa, che durante la gestione del 1907, a quanto risulta dalla detta relazione della Direzione generale del Banco, l'Istituto avrebbe spedite in Italia per conto di emigrati a titolo di rimesse.

Le carte di legittimazione per gli operai italiani in Germania.

Per quanto ha tratto alla emigrazione temporanea, non possiamo passare sotto silenzio una difficile condizione creata di recente in Germania ai nostri operai.

Vari Stati della Germania (la Prussia, la Sassonia, il Gotha ed altri) richiedono che gli operai stranieri di talune nazionalità siano muniti di una speciale autorizzazione (*legittimations karte*), per il soggiorno in detti Stati.

In caso di sciopero tale carta viene ritirata, e si procede alla espulsione degli operai stessi dal territorio dello Stato.

Con recente ordinanza del Governo prussiano fu stabilito l'obbligo della carta di legittimazione, anche per gli operai italiani.

Così questi vengono a trovarsi in una posizione assai difficile. Infatti se non scioperano, si pongono in conflitto con gli operai del luogo; se, invece scioperano, vengono espulsi.

Poichè la libertà di lavoro costituisce il più sacro dei diritti individuali, di cui l'esercizio sia garentito, con reciprocità di trattamento, per i cittadini di uno Stato nel territorio dell'altro, nei trattati che regolano i nostri rapporti internazionali con le altre nazioni, come appunto si verifica con la Germania, noi riteniamo che l'obbligo della carta di legittimazione suindicato, sia in contraddizione con i principii che informano il trattato italo-tedesco.

Dato poi il grande numero di lavoratori nostri che emigrano in Germania e le condizioni non sempre pacifiche nelle quali si svolgono in quello Stato i rapporti fra capitale e lavoro, riteniamo che il provvedimento del governo germanico, nei riguardi degli operai italiani, possa dar luogo a troppo seri inconvenienti, perchè a conseguirne possibilmente la revoca, non sia spiegata tutta l'azione del nostro Governo verso quello germanico.

Sulle assicurazioni degli emigranti.

Fra gli abusi che si verificano a danno degli emigranti prima della partenza dal Regno, uno di quelli più frequenti, colpisce, nelle provincie meridionali, i lavoratori diretti agli Stati Uniti, i quali, preoccupati della legge americana, che limita la emigrazione in casi di deficienze fisiche o morali, e di mancanza di mezzi di sussistenza, accertati i quali gli emigranti vengono inesorabilmente respinti dai porti americani, si assicurano volentieri contro il pericolo della reiezione.

L'assicurazione viene esercitata da numerose imprese, le quali rilasciano, dietro pagamento di lire 10, una polizza, in cui sono pattuite, oltre al rimborso del nolo in caso di reiezione, una indennità di ottocento o mille lire, qualora si verifichi la morte dell'emigrante durante la traversata, ed altra indennità per disgrazie accidentali a bordo.

Se si considera che, secondo dati statistici accuratamente raccolti, il numero dei respinti non arriva all'un per mille, che, durante il quadriennio 1903-1906, si è avuta una percentuale di decessi a bordo del 0.16 per mille, e infine che più insignificante è il numero delle disgrazie accidentali a bordo, si può concludere che il costo del rischio sarebbe minore di una lira.

Se non che, le polizze contengono clausole limitatrici, che annullano il rischio dell'assicuratore.

Così per la reiezione si pattuisce che debba verificarsi "per fatto proprio o per falsa dichiarazione".

Ora, poichè l'emigrante non viene respinto per cause dipendenti dalla sua volontà, ma per le sue condizioni fisiche, morali ed economiche e pei suoi precedenti penali, si comprende, come praticamente non possano verificarsi le condizioni alle quali è subordinato il pagamento dell'indennizzo.

In alcune polizze si inseriscono pure patti ancora più insidiosi, come ad esempio, che si pagherà il premio se verrà impedito lo sbarco dell'emigrante, mentre la visita dei passeggeri nei porti americani *ha luogo a terra e non a bordo*.

Qualche impresa giunse perfino a stabilire che il pagamento dell'indennizzo, in caso di reiezione sarà effettuato all'assicurato solo quando il ritorno dell'emigrante in Napoli si verifichi non oltre il *trentesimo* giorno dalla data della emissione della polizza. E qui la frode è manifesta, essendo esclusa la probabilità che il periodo che trascorre fra la partenza del piroscafo per gli Stati Uniti e il suo ritorno a Napoli possa essere di soli trenta giorni.

L'inganno è poi altrettanto palese per il rischio della morte, includendosi, di consueto, nella polizza, che l'indennizzo si pagherà solo nei casi di morte per malattia ordinaria a decorso acuto, esclusi i sinistri dipendenti da cause esterne, violenti o fortuite, e quelli derivanti da epidemie, naufragio, collisione, abordaggio, ecc.

Più di 60 imprese di assicurazioni di tale genere erano state segnalate fino al febbraio 1908, e si ritiene che il loro numero sia ora anche maggiore.

La propaganda per dette assicurazioni viene esercitata *in quasi tutti i comuni del Mezzogiorno* da una vera rete di agenti delle imprese, i quali sono controllati da speciali ispettori viaggianti.

Di tale servizio nei porti d'imbarco sono incaricati individui, che abbiano occasione di avvicinare l'emigrante, reclutati specialmente tra i locandieri e camerieri d'albergo.

Gli emigranti, giungendo al porto d'imbarco, sono attesi alla ferrovia da fattorini che li accompagnano nella locanda e da questi agli uffici dei vettori, ai locali per la vaccinazione disinfezione, visita sanitaria, e non tralasciano di convincerli durante queste peregrinazioni a contrattare l'assicurazione.

Si fa poi credere all'emigrante che l'assicurazione stessa rappresenti un supplemento di nolo o che sia necessaria per l'ammissione allo sbarco agli Stati Uniti.

Il Commissariato non ha mancato di adoperarsi per reprimere codesti abusi.

Senonchè, le operazioni di assicurazione si esercitano in modo clandestino: nè riesce facile far parlare gli emigranti che, per ignoranza, si lasciano, nella maggior parte dei casi, adescare dalla lusinga di essere posti, pagando una lieve somma, al riparo dalle conseguenze di eventuali rischi che ad essi vengono rappresentati, in modo esagerato, dagli agenti delle compagnie.

A rimediare a simile stato di cose, si pensò di costituire un monopolio di Stato per le operazioni di assicurazione, ed analogo progetto venne sottoposto dal Commissariato all'esame del Consiglio di emigrazione che lo discusse nella seduta del 6 aprile 1908.

Secondo tale progetto si costituirebbe, a cura del Commissariato, un servizio di assicurazione gratuita degli emigranti transoceanici a carico del Fondo dell'emigrazione che, a quello scopo, destinerebbe tre ottavi dei proventi della tassa di cui all'art. 28 della legge del 1901.

Il ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dell'emigrazione e la Commissione parlamentare di vigilanza, stabilirebbe la misura della indennità da corrisponderci agli emigranti al verificarsi dei sinistri.

L'assicurazione riguarderebbe i rischi della morte per un periodo di tempo da determinarsi, i rischi d'infortunio durante la navigazione e quello della reiezione del paese di destinazione in America. Il Commissariato poi, sentiti i detti corpi consultivi, potrebbe essere autorizzato a fare altre operazioni di assicurazioni nell'interesse degli emigranti.

Tale autorizzazione verrebbe conferita per decreto reale che stabilirebbe le condizioni e clausole per le operazioni stesse e le misure dei premi.

I provvedimenti che abbiamo riassunto nelle loro linee generali, oltre a prevenire una vera frode che si esercita a danno degli emigranti diretti agli Stati Uniti, costituirebbero per essi anche un sensibile sgravio finanziario, se si considera che attualmente non molti fra loro resistono alle arti delle imprese assicuratrici. Il Commissariato però, al quale abbiamo chiesto informazioni sugli intendimenti suoi al riguardo, ha risposto come sembri soverchio, nel momento attuale, l'onere che pel servizio di assicurazione graverebbe sul Fondo dell'emigrazione.

Senza volere affrettare le definitive decisioni dell'Amministrazione circa la presentazione al Parlamento di provvedimenti per l'emigrazione, ci sembra che l'importante questione meriti di essere mantenuta viva nell'interesse della tutela dei nostri emigranti.

Necessità di riforme alla legge sulla emigrazione. Modificazioni al titolo IV del Regolamento sull'emigrazione approvate con R. Decreto 10 luglio 1901, n. 375.

La legge sulla emigrazione, che costituisce legittimo titolo d'onore per il Parlamento italiano e per gli uomini che la promossero, trae dall'interesse pubblico, onde emana, una caratteristica speciale quella, cioè, di regolare rapporti più specialmente insiti al paese nostro, nel quale il fenomeno dell'emigrazione si presentò con intensità non comune alle altre nazioni, determinata da ragioni economiche e sociali interne, le quali, dato il miraggio di migliori condizioni di benessere materiale e di remunerazione del lavoro all'estero, e le avviate correnti emigratrici nostre già esistenti fino alla metà del secolo scorso, occasionavano dal 1876 in poi una récrudescenza, in proporzioni allarmanti, dell'esodo dei nostri connazionali all'estero.

D'altra parte la mancanza di private o pubbliche iniziative, che promuovano l'esodo di capitali nazionali all'estero, priva completamente la emigrazione, come da noi si verifica tuttora, di ogni qualsiasi contatto con la colonizzazione, mercè la quale altri Stati riuscirono a sfruttare a vantaggio dei loro possedimenti coloniali le correnti emigratrici e pote-

rono, in parte, considerarle protette dallo stesso capitale che, per trovare utile reinvestimento all'estero, deve creare al lavoro un ambiente propizio, nel quale esso riesca a realizzare per l'emigrante quella maggior somma di vantaggi che lo induca a lasciare la madre patria quando l'eccesso di popolazione soverchiamente si ripercuota sull'ammontare dei salari in specie e di quello stesso benessere in genere.

Da noi, pertanto, all'azione dello Stato in modo esclusivo doveva essere affidato il compito d'impedire che nuclei di lavoratori, assaliti da un subitaneo allettamento ad emigrare, procedenti oltre oceano, in grandi masse, ed in modo quasi tumultuario, continuassero, e prima della partenza, e durante il viaggio, e giunti all'estero, a rimanere senza efficace tutela, esposti ad essere vittime di quanti potevano, da una palese lacuna della legislazione italiana, essere incitati ad un'opera di sfruttamento all'interno ed all'estero dei nostri emigrati.

Se non che, trattandosi di formulare provvedimenti intesi, non ad esplicare, in senso generico, sulla falsariga di quanto si sarebbe potuto fare presso altre nazioni, la funzione di tutela dello Stato sui cittadini fuori dei confini della patria, ma con scopi speciali, insiti al carattere speciale della nostra emigrazione, era naturale che il compito del legislatore si presentasse oltremodo difficile, in quanto che non era dato di avere una esatta visione di tutte le più minute necessità alle quali sarebbe stato necessario provvedere, delle innumerevoli arti che si sarebbero adoperate ad eludere le disposizioni di una legge che spostava poderosi privati interessi e d'inconvenienti dei quali forse non era dato precisare la causa. E questa difficoltà dimostrò di aver preveduto il legislatore stesso, con l'art. 32 della legge, che non solo enumera una serie di norme da concretarsi con disposizioni regolamentari, ma prevede il caso che queste possano essere oggetto di ulteriori modificazioni. Infatti il primo comma di detto articolo è così concepito:

“ Un regolamento da approvarsi, e da modificarsi ove occorra, con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, conterrà, oltre quelle accennate, le norme”

Nessuna delle nostre leggi organiche consente un campo così vasto alle disposizioni regolamentari.

Se non che, l'esperienza presto dimostrò come, malgrado questa savia cautela adottata dal legislatore, si rendesse indispensabile modificare in alcuni punti sostanziali gli ordinamenti in vigore per l'emigrazione, pur fermi lasciando i principi capitali della legge del 1901. E a questo fine mirava il disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento nella passata legislatura, stato ponderatamente discusso dalla competente Commissione nominata dagli Uffici della Camera. (Vedi atti parlamentari.

Modificazioni alla legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, legislatura XXII, sessione 1904-1907).

* * *

Nello inaugurare le sedute del Consiglio dell'emigrazione il 1° dicembre 1908, il ministro degli esteri annunciava che, alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo le ferie natalizie, sarebbe stato posto, per primo argomento, all'ordine del giorno della Camera e discusso il disegno di legge accennato, pel quale la Commissione parlamentare già aveva allestita la sua relazione. Ma il successivo scioglimento della Camera impedì che quei savì intendimenti si traducessero in atto.

Intanto il commissario generale sottoponeva all'approvazione del Consiglio dell'emigrazione, che già ne aveva affidato l'esame al suo Comitato nella seduta del 15 giugno 1906, un progetto di modificazioni al regolamento, preparato da una Commissione nominata dal ministro degli affari esteri di concerto con quello della marina, con decreto del 22 aprile 1904, e di cui facevano parte, oltre ai due direttori generali della marina mercantile e del genio navale, un capitano di vascello, un ingegnere capo di 1^a classe nel genio navale, un medico capo di 2^a classe nella regia marina, un capitano di porto ed un ufficiale di porto.

Le dette modificazioni si riferiscono al titolo IV del regolamento, ossia a quelle disposizioni concernenti:

1° i requisiti di navigabilità, velocità, corredo di attrezzi, assetto interno e adattamento dei piroscafi destinati al trasporto di emigranti;

2° le modalità per le esecuzioni delle visite dei piroscafi, il servizio sanitario, la distribuzione dei viveri e la vigilanza a bordo.

Dalla relazione del Commissariato al Consiglio dell'emigrazione sull'argomento risulta come la necessità della proposta riforma fosse dovuta, sia al fatto che nel regolamento sull'emigrazione al titolo IV erano state accolte, in buona parte, norme contenute nel regolamento per l'esecuzione del testo unico del codice della marina mercantile del 1879, non più rispondenti alle attuali esigenze della tecnica navale, sia al notevole miglioramento delle condizioni del naviglio destinato al trasporto degli emigranti nei riguardi della velocità e del tonnellaggio negli otto anni trascorsi dalla promulgazione della legge del 1901.

Senza addentrarci in un particolareggiato esame del nuovo regolamento, emanato dal Governo nei limiti conferitigli dalla legge, ci limitiamo a citarne sommariamente alcuni dei punti principali che rappresentano un notevole miglioramento nelle condizioni di navigabilità e di tutela dell'emigrante durante il viaggio, come pure un sensibile beneficio a vantaggio della nostra marina mercantile.

Tra le condizioni di navigabilità accenniamo:

a) all'aumento del minimo della stazza lorda da 3 mila tonnellate a 5 mila ed a 4 mila solo in qualche circostanza speciale, in cui qualche deroga venisse consentita dal Commissariato, di concerto col ministro della marina;

b) a che i piroscafi non siano varati da altre tre anni;

c) alla propulsione a doppia elica;

d) all'impianto a bordo del servizio radio-telegrafico e radio-telefonico;

e) alla perdita del diritto di esercitare il trasporto degli emigranti per i piroscafi che raggiungono l'età di 20 anni, a partire dal giorno del varo.

Per la tutela degli emigranti a bordo, una serie di provvedimenti sono adottati a meglio garantire lo aereamento dei locali adibiti ai passeggeri, non che la loro più perfetta ubicazione, ad assicurare la incolumità delle persone a bordo, in rapporto con la struttura interna della nave. Una benefica innovazione, nei riguardi dell'igiene, viene attuata con l'infermerie, in località sufficientemente arieggiata e disposte in modo di evitare tutti gli inconvenienti che possano essere occasionati dalla prossimità del macchinario o dalla giacitura nelle parti del piroscafo più sensibili all'urto delle onde.

Degna poi di speciale rilievo è la disposizione dell'articolo 12 (sostituito al 145 attuale) che dispone vi sia a bordo un locale idoneo per la sicura custodia, durante la fermata del piroscafo sul porto di destinazione, degli emigranti non ammessi allo sbarco.

È noto come, a norma della legge del 20 febbraio 1907, che regola l'immigrazione negli Stati Uniti, si vieta lo sbarco nei porti dell'Unione di varie categorie d'individui deficienti nei riguardi fisici e morali, colpiti da condanne, o privi di qualsiasi mezzo di sostentamento, e le donne sospette di esercitare la prostituzione.

Secondo l'articolo 5 di detta legge i vettori che lasciassero sbarcare persone comprese nel divieto suddetto sono colpiti, per ogni individuo sbarcato, da una multa di lire mille.

Naturali sono, quindi, le precauzioni che dai vettori stessi vengono adottate per assicurarsi, nel breve periodo intercedente fra la partenza e l'arrivo della nave, che non abbiano a trattenersi a terra gli individui respinti.

Se non che, i metodi fin qui adoperati a quello scopo non sembrano troppo umani.

Fino al momento della partenza del vapore, i respinti vengono tenuti rinchiusi in camerette senz'aria e senza luce, ad una temperatura

anche di 50 gradi. Talvolta sarebbero stati questi infelici lasciati anche senza vitto, abbandonantisi a grida e smanie d'ogni genere.

Di qui la nuova disposizione del regolamento, che impone per i respinti dallo sbarco, locali adatti, e non ad uso di prigione.

Ci si assicura poi che il Commissariato abbia dato ordini severi perchè non si verificchino i detti inconvenienti.

È assolutamente necessario provvedere che mai possa darsi il caso di simili abusi per parte dei vettori.

Si prendano pure le necessarie disposizioni a bordo per impedire, mediante una rigorosa sorveglianza, che sbarchino i respinti, ma si tenga presente che l'articolo 26 dello statuto garantisce la libertà individuale dei cittadini e che questa norma fondamentale del nostro diritto pubblico deve pure essere rispettata sulle navi che in ossequio al principio della extraterritorialità, sono la continuazione del territorio nazionale. Nè questo richiamo alla osservanza del rispetto alla nostra legge statutaria, ci sembra meno opportuno in considerazione dei poteri discrezionali accordati dall'articolo 453 del codice della marina mercantile ai capitani a bordo delle navi, giacchè, all'articolo precedente, sono espressamente citati i casi nei quali sono ammesse pene disciplinari in via di repressione e non di prevenzione.

Non ci pare, adunque, che i respinti possano essere imprigionati, solo perchè si tema che possano recarsi a terra.

Ancor più ci sorprende poi il fatto accertato che a Nuova Orleans sono stati rinchiusi individui respinti, nelle carceri della città, in attesa della partenza del piroscafo.

Provvide sono le nuove disposizioni intese a regolare meglio il trasporto per mare degli emigranti quando si verifichi da un porto nazionale ad uno di quelli indicati dall'articolo 9 per l'imbarco sui piroscafi destinati al viaggio transoceanico.

In tal caso si afferma, in modo più reciso che non si facesse con l'articolo 63 del regolamento del 1901, l'obbligo dei vettori di adibire piroscafi dichiarati idonei al trasporto di passeggeri in viaggi di breve navigazione, secondo i regolamenti marittimi: si garantisce all'emigrante la cuccetta quando debba pernottare a bordo; si provvede a che, all'atto del rilascio del biglietto per la destinazione oltre oceano sia annotato sul biglietto l'obbligo assunto dal vettore, del trasporto marittimo degli emigranti fino al porto di partenza del piroscafo transoceanico, con la indicazione del supplemento di nolo per detto trasporto, non che del nome e della stazza del piroscafo di cabotaggio, come pure la data della partenza; infine si impone al vettore di compiere il trasporto fino al porto definitivo d'imbarco nel minor tempo possibile, mentre si proibiscono i

trasbordi e le interruzioni di viaggio, salvo nei casi di autorizzazioni speciali degli ispettori dell'emigrazione, ponendosi a carico dei vettori le eventuali spese di sbarco, di vitto e alloggio.

Di grande importanza è la disposizione dell'articolo 13, che non consente l'imbarco di emigranti se il piroscafo abbia prima imbarcato passeggeri di terza classe o di classe ritenuta equivalente in porti stranieri, salvo al Commissariato di derogare a questa norma in circostanze speciali o per linee poco frequentate da emigranti.

Questo divieto ai piroscafi adibiti al trasporto di emigranti, di fare capo-linea in porti esteri era già stato suggerito dalla Commissione reale per l'inchiesta sui servizi marittimi, non solo nell'interesse della tutela della nostra emigrazione a bordo delle navi, ma anche della nostra marina mercantile.

Infatti il caso di piroscafi che, partiti da porti esteri, vengano a completare il carico di emigranti nei nostri porti costituisce un sensibile vantaggio per le Compagnie estere di navigazione, poichè facilita loro il modo di fare concorrenza, evidentemente in condizioni di superiorità, ai vettori nazionali, che non possono partire se non si sono assicurati, nei nostri porti, l'intero carico dei passeggeri.

D'altra parte il trovarsi commisti a bordo passeggeri di nazionalità diverse e la impossibilità di esaminare le condizioni del piroscafo nel porto dove fa capolinea e prima che già abbia imbarcato passeggeri, tornano a danno di quel controllo che la legge nostra dispone sia eseguito a bordo dei piroscafi destinati al trasporto degli emigranti.

Le disposizioni di cui ci occupiamo avevano formato oggetto di analogo voto del Consiglio della emigrazione del 24 luglio 1906, stato confermato nella seduta dell'11 dicembre scorso, in seguito ad elevata discussione dalla quale risultò pure come col divieto di rilasciare la patente a piroscafi che facciano capolinea in porti esteri, pur temperato dalla facoltà riservata al Commissariato, di derogare a quella massima in casi assolutamente eccezionali, ci ponga in grado di meglio affermare i nostri diritti alla reciprocità in materia di emigrazione, di fronte alle resistenze di altre nazioni che ai criteri del monopolio, possano eventualmente conformarsi nel regolare i viaggi degli emigranti all'estero dai loro porti.

Una dichiarazione era però necessaria per evitare che il divieto accennato potesse estendersi alla Società transatlantica ammessa al trasporto dall'Havre dei nostri emigranti, che ivi si recano per via di terra dalle nostre provincie settentrionali.

Su proposta, quindi, del Consiglio della emigrazione, formulata in apposito ordine del giorno, va interpretato il divieto suaccennato, nel

senso che debba il medesimo applicarsi solo quando i piroscafi non inizino la partenza da porti esteri *toccando poi porti italiani*.

Notevoli sono anche le nuove disposizioni regolamentari, per quanto ha tratto ai provvedimenti a favore degli emigranti per i viaggi di ritorno.

Infine eque disposizioni transitorie conciliano le esigenze di una più perfetta tutela sul trasporto degli emigranti, particolarmente nei riguardi delle condizioni delle navi per la navigabilità, con le condizioni del naviglio a quello scopo ora adibito.

Il progetto di riforma al titolo IV del regolamento conteneva disposizioni, che furono poi stabilite dalla riforma stessa.

Una importante innovazione già contenuta nell'articolo 31 del disegno per modificazioni alla legge sulla emigrazione esaminato dalla Commissione parlamentare, consisteva nello stabilire che, per maggiormente garantire le buone qualità nautiche e di costruzione delle navi adibite al trasporto degli emigranti, queste fossero iscritte nella 1ª classe del Registro italiano.

Se non che, ammessa tale iscrizione, restava a decidere se questa potesse dispensare dalla visita di idoneità sui piroscafi agli effetti della concessione della patente, come dispone l'articolo 138 del regolamento, o se, pure ammettendosi questa visita dovesse essere obbligatoria o facoltativa. Di più era pure necessario stabilire se la classificazione del Registro italiano, dovesse imporsi per i piroscafi tutti, nazionali o stranieri, esclusa ogni equipollenza, come si era proposto nella detta riforma alla legge.

Su questi argomenti una viva quanto interessante discussione si impegnò in seno al Consiglio della emigrazione.

Se non che, in ordine alla visita prevalse il proposito di mantenere ferma la obbligatorietà della visita da compiersi come ora da una Commissione speciale, per la considerazione che i piroscafi addetti al trasporto degli emigranti, debbono presentare tali guarentigie di sicurezza, da richiedere, anche nei riguardi della navigabilità e della costruzione delle navi, un apposito controllo, oltre a quello verificantesi per parte delle Commissioni dipendenti dalle istituzioni del Registro italiano.

Ad un ordine di idee contemporaneamente opposto accostavasi il rappresentante del Ministero della marina, il quale sosteneva non potersi conciliare con la obbligatorietà di ulteriori accertamenti sulle condizioni di navigabilità e costruzione delle navi, il prestigio del Registro italiano che ne sarebbe risultato diminuito.

Non meno vivo appariva il dissenso sulla questione della equipollenza delle classificazioni.

In massima però il Consiglio non sembrava disposto ad ammettere che non si dovessero riconoscere validi le classificazioni di istituzioni nautiche estere, come il *Lloyd register* e il *Bureau Veritas*, che godono di tanta rinomanza.

La questione della classificazione rimase quindi impregiudicata e si mantenne completa la facoltà di esonerare dalla visita di scafo e macchina i piroscafi stranieri provenienti da porti fuori del Mediterraneo, facenti scalo in porti italiani, quando risulti da verbale di ispezione dei consoli che abbiano subito detta visita nei modi prescritti dalle leggi dello Stato a cui i piroscafi appartengano, sempre però a condizione di reciprocità di trattamento fra i due Stati (art. 95 del regolamento del 1901).

* * *

Importanti disposizioni erano state concretate nel progetto per la riforma al regolamento, nel senso di completare quelle degli art. 14 e seguenti, in quanto si riferissero ai medici militari della R. marina addetti al servizio sanitario di vigilanza a bordo dei piroscafi che trasportano emigranti.

È noto come sia questa fra le istituzioni adottate a norma dell'articolo 11 della legge del 1901, che abbiano fatto migliore prova, essendosi potuto, mercè l'opera dei medici militari, assicurare la polizia di bordo e la perfetta osservanza, per parte dei vettori, degli obblighi ad essi imposti verso gli emigranti imbarcati.

In applicazione di queste disposizioni della legge confermate nell'articolo 114 dal Regolamento, il Ministero della marina mise a disposizione del Commissariato 60 medici, dei quali 48 capitani e 12 tenenti.

Se non che, questo numero dei medici militari si appalesò ben presto insufficiente, ed il Commissariato dovette, su larga scala, valersi della facoltà consentitagli dall'art. 32 del regolamento, di obbligare il vettore quando non possa essere disponibile il medico militare per un determinato viaggio, ad affidare la direzione del servizio sanitario ad un medico civile, scelto fra quelli abilitati a prestare il servizio di 2° medico di bordo nel caso previsto dall'art. 124 che siano imbarcati più di settecento emigranti. D'altra parte la destinazione dei medici militari a bordo delle navi che trasportano emigranti ha occasionato frequenti divergenze fra il Commissariato e il Ministero della marina, sia per la impossibilità di divergere dai servizi della marina militare un numeroso personale, sia anche per considerazioni attinenti allo svolgimento della carriera degli ufficiali medici.

Il Ministero della marina aveva già proposto di costituire, per il servizio dell'emigrazione, un corpo di medici di marina fuori ruolo, e se tale progetto fosse stato attuato, sarebbe venuto a mancare lo scopo principale della presenza dei medici a bordo delle navi addette al trasporto di emigranti, quello, cioè, di incutere rispetto ai passeggeri, per la maggiore autorità che deriva dall'ufficio militare onde il medico è investito. La pratica dimostrò essere incerta, in conclusione, la sorte della benefica istituzione dei medici militari in servizio di emigrazione qualora non fossero intervenute più precise norme legislative a disciplinarla.

D'altra parte si è appalesata la necessità di dare sempre maggiore importanza al mandato dei medici militari in quanto si esplica con la vigilanza per gli emigranti a bordo.

A questo fine erano state inserite precise disposizioni nella riforma alla legge del 1901, che lasciava poi al regolamento di provvedere a che fossero eliminati gli inconvenienti che il Ministero della marina lamentava, come derivanti alla carriera dei medici pel fatto del servizio della emigrazione.

Al riguardo è bene osservare che, nel porre a disposizione del Commissariato un ragguardevole numero di medici sanitari, il Ministero della marina ebbe proporzionalmente ad aumentare l'organico dei medici stessi. Il servizio della emigrazione essendo però disimpegnato da ufficiali dei gradi subalterni, ne consegue che il detto organico apparisca acefalo e renda lento l'accesso ai gradi superiori.

D'altra parte si lamenta dal Ministero della marina che i medici a bordo non compiano il loro servizio agli ordini diretti delle superiori autorità militari, il che potrebbe ridondare a danno della disciplina, e, infine, dal Ministero stesso si chieggono nuove norme dirette a meglio disciplinare i rapporti col Commissariato nei riguardi del trattamento di pensione degli ufficiali.

A tutto ciò miravano le seguenti disposizioni, le quali consistevano:

a) nel determinare il numero dei medici militari da porsi a disposizione del Commissariato, che dovevano essere 60 nei gradi subalterni (48 capitani e 12 tenenti) più tre ufficiali medici superiori;

b) nel porre i medici naviganti alla dipendenza di un tenente colonnello, il quale rimanesse, durante quattro anni, a disposizione del Commissariato e rispondesse presso il medesimo del servizio sanitario a bordo dei piroscafi;

c) nel destinare alla vigilanza del servizio tre maggiori medici con residenza, per il più anziano, destinato a coadiuvare il tenente colonnello, in Roma, e per gli altri due, a Genova e Napoli;

d) nello stabilire la permanenza per due anni al servizio dell'em-

grazione dei medici naviganti da sostituirsi per metà ogni anno, e con obbligo di risiedere a Genova o a Napoli, in modo da essere sempre pronti all'imbarco;

e) nella facoltà di destinare i medici a prestare servizio a terra, sia nel Regno che all'estero, dove specialmente sarebbero stati destinati alle operazioni di leva;

f) nell'attribuire al tenente colonnello, agli effetti disciplinari, la qualità di comandante del corpo dei medici naviganti, nel conferirgli la facoltà di richiedere, anche prima della scadenza del biennio, la sostituzione dei suoi dipendenti, che non giudicasse idonei allo speciale servizio dell'emigrazione;

g) nel determinare gli oneri dei quali sarebbe stato gravato il Fondo dell'emigrazione in conseguenza della riforma del servizio dei medici militari; i quali oneri venivano fissati:

Per le pensioni in	L. 20,740
Per gli stipendi e indennità degli ufficiali superiori	„ 20,000
Per la parte degli stipendi dei medici naviganti, da non porsi a carico dei vettori, perchè relativi ai servizi nei periodi di sbarco per missioni varie	„ 50,000
ossia un totale di	L. 90,000

e un maggior aggravio pel Fondo dell'emigrazione di lire 70,000, considerato che per missioni dei medici durante il periodo di sbarco, non poste a carico dei vettori, si spendano ora L. 20,000.

h) nel determinare la spesa dovuta dai vettori per i trasferimenti dei medici, dai loro rispettivi compartimenti marittimi alle due città, sedi dei medici stessi in servizio, di Genova e di Napoli;

i) nel regolare la indennità d'arma dovute dai vettori;

k) nella facoltà al Commissariato di far imbarcare, oltre ai funzionari da esso dipendenti, ufficiali della riserva navale nei casi in cui mancasse un ufficiale medico da destinarsi come Commissario;

l) nel sospendere il servizio dei medici militari in caso di guerra, come pure nella esenzione del rimborso al Ministero della marina per stipendi e indennità d'arma;

m) nel prevedere pure il caso di riduzione del servizio, verificandosi il quale il Fondo dell'emigrazione avrebbe dovuto rimborsare al tesoro gli assegni agli ufficiali messi in aspettativa.

Per quanto tali provvedimenti, riguardanti il servizio dei medici militari per la emigrazione, apparissero indispensabili per motivi di indiscussa opportunità e di grande urgenza, pur tuttavia ad essi non si credette di estendere la riforma del regolamento, visto che il progetto era

stato concretato in armonia con le disposizioni contenute nel disegno di riforma alla legge che venne a decadere col termine della legislatura.

* * *

Da quanto abbiamo esposto si rileva come, da numerose lacune delle norme vigenti, il servizio di tutela dell'emigrazione sia presentemente intralciato in quello svolgimento che, per esso, prevedeva il legislatore nel 1901.

Fra queste lacune va compresa anche la mancanza di un organico del personale dipendente dal Commissariato, mancanza che si traduce in un grave onere per il Fondo della emigrazione, occasionato dai compensi per servizi straordinari, ed in un trattamento, pel personale stesso, inadeguato a quello di cui godono i funzionari delle altre Amministrazioni del Regno, che hanno una carriera garantita per legge.

Infine, come si riconosce nella stessa relazione sui servizi del Commissariato, aprile 1907, aprile 1908, (pag. 211), sono anche urgenti disposizioni di legge che assicurino il controllo della Corte dei Conti, non solo sui conti consuntivi, secondo quanto ora avviene in base all'articolo 181 del vigente regolamento sulla emigrazione, ma altresì sugli atti di esecuzione degli incassi e dei pagamenti, in analogia a ciò che si pratica per le varie amministrazioni dello Stato. Di più è necessario che sia ben precisata la applicazione al Fondo della emigrazione di tutte le norme stabilite nella nostra legge sulla contabilità dello Stato, in quanto tale applicazione possa essere compatibile con l'articolo 28 della legge sulla emigrazione.

Una speciale Commissione sta procedendo agli studi relativi a questo problema, e non intendiamo prevenirne le decisioni.

Crediamo però indispensabile che presto venga attuata la invocata riforma, a garantire, anche per il Fondo della emigrazione, il rispetto a quelle norme che la nostra legislazione sancisce, a tutela delle erogazioni del pubblico danaro.

Per le suesposte ragioni ci sembra di poter far voti perchè il Parlamento sancisca nuove norme a sopperire alle deficienze riscontrate nella legge del 1901. Intanto è da augurarsi si provveda a quelle fra le riforme più urgenti suscettibili di essere attuate con semplici modificazioni al regolamento, come, secondo quanto abbiamo più sopra dimostrato, lo stesso legislatore, dopo fissato i principii capitali per la tutela della emigrazione, non solo non mancò di ammettere, ma volle anche largamente suggerire.

Il Congresso di Roma degli italiani all'estero. — Voti per la tutela dei nostri connazionali fuori dei confini della patria e particolarmente della nostra emigrazione.

Come abbiamo già esposto, la nostra legge sulla emigrazione ha una impronta tutta propria adattata alle speciali caratteristiche delle nostre correnti migratorie.

Se così è, ne consegue logicamente che, a perfezionare gli ordinamenti attuali, occorra tenere sempre presenti quali provvidenze più specialmente richiegga la nostra emigrazione in rapporto con le condizioni interne dei vari paesi verso i quali essa è avviata, e colle contingenze proprie delle nostre colonie all'estero, onde appariva indispensabile apprendere anche dalla voce stessa degli emigranti quali nuove direttive dovessero darsi alla tutela della emigrazione.

Compreso di questa necessità, l'Istituto coloniale italiano, or sono due anni circa, si accingeva a prontamente organizzare un primo convegno degli italiani all'estero per l'ottobre del 1908, destinato a preparare, con i suoi lavori, quello che, su basi più larghe, sarà tenuto nel 1911 in occasione del cinquantesimo anniversario della proclamazione dell'unità della patria.

Scopo immediato del primo Congresso, come testualmente si accenna nelle norme per la sua attuazione, era quello di stringere i vincoli che legano alla madre patria i vari gruppi di connazionali sparsi per il mondo e di ottenere, con il loro consenso diretto, una conoscenza più esatta dei bisogni e delle aspirazioni delle nostre colonie.

L'azione del Congresso doveva essere intesa principalmente allo studio:

“ delle riforme da consigliare nelle leggi che regolano attualmente l'istituto della cittadinanza e il servizio militare nei riguardi del movimento migratorio.

“ delle organizzazioni, costituite o da costituirsi nei paesi di immigrazione, più atte ad attivare rapporti e comunità di azione nella popolazione italiana ivi residente;

“ del modo e dei sistemi di elezione con i quali, i gruppi, nuclei ed enti italiani, costituiti o da costituirsi all'estero, potrebbero ottenere una rappresentanza permanente a Roma;

“ dei provvedimenti, che converrebbe prendere per regolare ed indirizzare le correnti emigratrici;

“ dei provvedimenti atti a sviluppare le relazioni commerciali fra l'Italia ed i paesi di immigrazione;

“ dei provvedimenti intesi a diffondere l'insegnamento della lingua italiana all'estero ed a migliorare la coltura delle masse emigratrici;

“ della preparazione di una mostra generale del lavoro degli italiani all'estero da tenersi a Torino nel 1911 ;

“ dei mezzi più atti allo sviluppo economico delle colonie di nostro diretto dominio „

L'esito del primo Congresso degli emigranti, tenutosi in Roma nell'ottobre scorso, fu superiore ad ogni aspettativa per il numero dei membri intervenuti (circa 600) e per la partecipazione di spiccate individualità fra i nostri connazionali all'estero, le quali si resero l'eco fedele del pensiero delle nostre colonie, rispondente a quello degli studiosi che, in Italia, dedicano alla soluzione del problema della emigrazione il frutto della propria attività e del proprio ingegno.

Le discussioni avvenute in seno al Congresso sono particolarmente degne di rilievo, sia per la concorde approvazione, in massima, all'opera dello Stato a favore degli emigranti, sotto l'impero della legge del 1901, sia per l'assenza di qualsiasi manifestazione di scetticismo in ordine ai benefici che sono destinati a produrre, in futuro, i nostri attuali ordinamenti per la tutela della emigrazione, specialmente se saranno completati da nuove disposizioni suggerite dalla pratica nell'interesse degli emigranti italiani.

Se, a dissipare i dubbi, da taluni, e forse non disinteressatamente, fatti sorgere in Italia circa la opportunità di rafforzare l'azione dello Stato per la tutela della emigrazione, si può dire che abbia egregiamente contribuito il recente congresso degli italiani all'estero, d'altra parte allo svolgimento di tale tutela in modo pratico ed efficace mirano i voti di coloro che, al congresso medesimo, erano fedeli interpreti delle nostre colonie.

Questi voti sono riassunti negli ordini del giorno approvati dai congressisti, dei quali alcuni abbracciano un largo e vario campo d'azione e implicano anche importanti riforme legislative, nel senso di dare nuovo impulso a tutta la vita italiana all'estero, altri si riferiscono più direttamente alla tutela della emigrazione.

Spigolando, qua e là, fra i voti contenuti negli ordini del giorno della prima categoria, ne citiamo alcuni come più salienti e, precisamente:

Per l'organizzazione delle colonie: La costituzione, in seno ai nuclei italiani all'estero, di una rappresentanza della colonia con facoltà di promuovere ed incoraggiare nella colonia stessa istituzioni autonome in pro della emigrazione italiana.

Per la propaganda della nostra lingua e per l'istruzione all'estero:

a) che ogni nostra colonia sia dotata di scuole, mercè un grande aumento a quel fine del contributo dello Stato lasciando che le Società delle colonie si accordino per dare unità di direzione alle scuole stesse;

b) che si studi il modo, in occasione della imminente riforma della scuola media, di addivenire ad uno scambio di maestri assistenti tra le scuole secondarie italiane e quelle degli Stati principali d'Europa stipulando con questi apposite convenzioni, come già esistono in Francia, in Inghilterra, in Prussia;

c) che alla scadenza dei trattati di commercio si stringano accordi con le nazioni transoceaniche, per facilitare il divulgarsi della coltura italiana nelle nostre colonie;

d) che si assicurino alla stampa periodica di tutti i paesi sensibili facilitazioni postali;

e) che si aumenti l'istruzione popolare nei maggiori centri di emigranti in Italia, con l'istituzione in via di esperimento di scuole di emigrazione.

Per le relazioni commerciali:

a) che si aumenti il numero degli addetti commerciali, fino a tanto che un personale idoneo al loro ufficio, non possa trarsi dalla carriera diplomatica e da quella consolare.

b) che sia sollecitamente raccolto, sul problema delle Camere di commercio all'estero il pensiero delle Camere di Commercio in Italia e di quelle nostre che già esistono in vari Stati esteri, onde preparare la proposta da sottoporsi all'esame del futuro Congresso degli italiani all'estero;

c) che si curino meglio le qualità di vini da importarsi agli Stati Uniti e al Brasile promuovendo, con questo Stato, lo scambio tra la nostra produzione enologica e il caffè;

d) che si divulghi la nostra produzione, con mostra campionaria all'estero.

Per la cittadinanza e il servizio militare:

a) che sia facilitato il modo di riacquistare la cittadinanza perduta;

b) che i figli degli Italiani nati e domiciliati in paesi in cui la cittadinanza è imposta per il solo fatto della nascita, siano prosciolti da ogni obbligo di servizio militare;

c) che gli italiani espatriati (con ascendenti o con tutori, prima del 16° anno di età) nei paesi transoceanici, o nell'Asia, esclusa la Turchia, e nell'Africa Centrale e Meridionale, debbano essere provvisoriamente dispensati dal servizio militare finchè dura la loro residenza in quei luoghi;

d) che gli iscritti di leva emigrati in qualsiasi tempo e residenti in qualsiasi paese estero, possano, se iscritti in prima categoria, essere autorizzati per motivi di riconosciuta importanza a ritardare il servizio militare fino al 26° anno;

e) che le visite per la leva all'estero siano fatte a spese del Fondo dell'emigrazione per gli iscritti di comprovata indigenza e che le spese

di rimpatrio degli iscritti di leva siano, se indigenti, pagate a carico del predetto Fondo o dell'erario dello Stato;

f) che siano prosciolti definitivamente da ogni obbligo al servizio militare tutti coloro che, emigrati all'estero prima della chiamata alle armi, rientrino nel Regno all'età di 32 anni compiuti (1).

Tralasciamo, perchè estranei alla materia di cui ci occupiamo, gli importanti voti concernenti le colonie di dominio diretto e crediamo invece opportuno di riprodurre integralmente, mantenendo la ripartizione fattane recentemente dallo Istituto Coloniale italiano, in allegato alla relazione, quelli che hanno più diretta attinenza con questo bilancio, relativi ai provvedimenti invocati per regolare, frenare e indirizzare le correnti emigratorie.

Provvedimenti per la tutela della emigrazione temporanea.

La legge del 1901 nessuna disposizione contiene che non si riferisca alla emigrazione transoceanica, ed è fuori dubbio che, esclusivamente per provvedere ai bisogni di questa, sia stato costituito il Fondo della emigrazione, di cui all'art. 28 della legge stessa. E a questa massima fondamentale si conforma nel modo più rigoroso anche il regolamento.

Ciò non pertanto, in bilancio figurano somme destinate a proteggere la emigrazione verso gli Stati d'Europa denominata (per quanto impropriamente, come vedremo in appresso) temporanea e più precisamente quella degli addetti della emigrazione a Colonia e a Ginevra, non che per le istituzioni di patronato, sorte sotto il nome di segretariati, in Italia ed all'estero, a favore dei nostri emigranti che si recano, in alcuni periodi dell'anno, in cerca di lavoro in vari Stati di Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo.

(1) Di questi voti concernenti il servizio militare degli emigrati, il secondo sembra superfluo, visto che l'art. 33 della legge 1901 stabilisce già, che soltanto in casi di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata abbiano l'obbligo dell'arruolamento, gl'iscritti nati e residenti all'estero o espatriati prima dei 16 anni nei paesi transoceanici, o nell'Asia, esclusa la Turchia, e nell'Africa centrale e meridionale.

Il voto poi indicato al n. 5, sembra eccessivo, giacchè trovasi in contraddizione col principio sanzionato nella legge che, se qualche facilitazione può accordarsi agli emigranti nei riguardi del servizio militare, la condizione di emigrante non deve, in alcun caso, costituire un mezzo per sfuggire all'obbligo di leva e mancare, quindi, a quei doveri ai quali ogni cittadino è tenuto per la difesa della patria.

Del resto teniamo a dichiarare, in genere, che i voti e le raccomandazioni del Congresso degli italiani all'estero si espongono qui a semplice titolo di notizia, e senza che tale esposizione pregiudichi i futuri giudizi della Giunta sulle singole questioni.

Solo a titolo di transazione consenti, finora, la Commissione parlamentare di vigilanza nei detti stanziamenti, mentre contro i medesimi numerose proteste si elevarono anche alla Camera.

Non vi ha dubbio che anche l'emigrazione continentale debba essere protetta, tanto più se si considera, sia la parte cospicua (più dei due quinti) che essa rappresenta nella cifra complessiva in cui trovasi compresa con la emigrazione transoceanica, sia la linea ascendente che essa ha eseguita, come si rileva dai dati statistici seguenti:

Movimento generale dell'emigrazione negli anni dal 1876 al 1907.

Cifre effettive.

Anni	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Per paesi transoceanici	Totale	Anni	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Per paesi transoceanici	Totale
1876 .	88,923	19,848	108,771	1892 .	109,421	114,246	223,667
1877 .	77,828	21,385	99,213	1893 .	107,769	138,982	246,751
1878 .	75,065	21,203	96,268	1894 .	113,425	111,898	225,323
1879 .	83,545	37,286	119,831	1895 .	108,663	184,518	293,181
1880 .	86,643	33,258	119,901	1896 .	113,235	194,247	307,482
1881 .	94,768	41,064	135,832	1897 .	127,777	173,078	299,855
1882 .	101,736	59,826	161,562	1898 .	147,803	135,912	283,715
1883 .	104,818	64,283	169,101	1899 .	167,572	140,767	308,339
1884 .	90,698	56,319	147,017	1900 .	186,279	166,503	352,782
1885 .	83,712	73,481	157,193	1901 .	253,571	279,674	533,245
1886 .	84,952	82,877	167,829	1902 .	246,855	284,654	531,509
1887 .	85,363	130,302	215,665	1903 .	225,541	282,435	507,976
1888 .	86,036	204,700	290,736	1904 .	218,825	252,366	471,191
1889 .	94,823	123,589	218,412	1905 .	279,248	447,083	726,331
1890 .	102,295	114,949	217,244	1906 .	276,042	511,935	787,977
1891 .	106,056	187,575	293,631	1907 .	288,774	415,901	704,675

D'altra parte le continue perturbazioni dei rapporti fra capitale e lavoro, che conducono agli scioperi, le crisi industriali frequenti anche nei

paesi economicamente più progrediti, la applicazione delle leggi sociali, specialmente per quanto ha tratto alle liquidazioni di indennità per infortuni sul lavoro, richiedono all'estero una continua assistenza ai nostri connazionali. All'interno, poi, è necessaria la organizzazione delle nostre masse emigratrici in modo che si avviino solo verso quelle regioni all'estero, dove sia più propizio il mercato del lavoro, ed insufficiente la mano d'opera locale.

Qui si affaccia la grave e vessata questione, se si possa, col Fondo della emigrazione, provvedere alle spese necessarie per la tutela della emigrazione continentale.

A giustificare la risposta negativa, si adduce che la tassa d'imbarco di lire otto per ogni posto intiero di emigrante sia stabilita dall'art. 28 della legge a carico del vettore, ma effettivamente ricade sull'emigrante, la condizione del quale sarebbe stata in tal modo peggiorata in confronto del passato; cosicchè sia grave ingiustizia il prelevare da questa tassa una benchè minima parte per servizi che non si riferiscono alla tutela della emigrazione transoceanica.

Da coloro invece che sostengono l'opinione opposta si osserva che a norma dell'articolo 28 della legge sulla emigrazione, la tassa di lire 8 è istituita a carico del vettore e che, soltanto nel fatto dei sistemi seguiti nell'applicazione del nolo di Stato, siasi la tassa medesima riservata sull'emigrante.

Conseguentemente s'insiste perchè il prodotto del nuovo balzello venga destinato a tutelare la emigrazione in genere, senza investigare se questa si verifichi oltre Oceano, oppure in Europa, tanto più che la diversa denominazione di permanente o temporanea, data alle due correnti emigratrici, non corrisponderebbe più alla realtà dei fatti, oggi, che arditi lavoratori nostri muovono verso i paesi di oltremare alla fine della campagna agricola in Italia, dove ritornano all'inizio di quella successiva. Nè ciò si può contestare.

Senonchè, non ci pare che l'incidenza o meno della tassa sull'emigrante, debba essere la ragione determinante del rifiuto a porre a carico del Fondo della emigrazione le spese per la tutela della emigrazione temporanea.

È bensì vero che, in molti casi, l'incidenza della tassa si verifica a danno dell'emigrante, ma non si può neppure negare che i noli determinati dal Commissariato rappresentano solo un limite massimo che il vettore non possa eccedere, onde persiste, per il prezzo dei trasporti di emigranti, un regime di concorrenza che può certamente, in rapporto con la entità del traffico, attenuare ed anche eliminare completamente il ripercuotersi degli effetti della tassa a danno dell'emigrante.

Nè si può asserire che artificialmente il Commissariato abbia potuto far trapassare la tassa dell'emigrante al vettore, giacchè, come ci consta in modo ineccepibile, si determinò sempre il nolo di Stato in misura più elevata nei periodi di maggior traffico.

D'altra parte non vi è dubbio che l'emigrante, sia pel divieto al vettore di percepire da lui qualunque compenso oltre il nolo, sia per il rilascio da parte dei municipi, diretto e gratuito, di tutti i documenti richiesti per l'imbarco, anche nella peggiore ipotesi che la tassa di 8 lire ridondi tutta a suo carico, viene a sostenere, con le attuali norme per l'emigrazione, una spesa molto minore di quella che importavano dapprima tutte le varie propine agli agenti delle Compagnie.

È poi ovvio che la fissazione del nolo di Stato ebbe di mira di sottrarre l'emigrante alle pericolose conseguenze dei *trusts* delle società di navigazione, e di tutte le possibili artificiose fluttuazioni dei prezzi sul mercato di trasporto.

Nè, malgrado le critiche al nolo di Stato, si può asserire che questo nella sua applicazione abbia fatto cattiva prova, se ce ne riferiamo al seguente prospetto dei prezzi praticati durante il quinquennio 1904-1908, pel trasporto di emigranti diretti a New York e a Buenos Ayres dai porti nostri, in confronto di quelli riferentisi ai trasporti dai porti del nord di Europa, che, dato il minore tragitto marittimo, appaiono superiori ai nostri.

Ad attenuare poi questi risultati non valgono i prezzi più elevati da noi che all'estero, in alcuni mesi del 1904 e 1905, dei quali prezzi non si è tenuto conto nel prospetto, perchè dovuto esclusivamente alla vivace lotta di tariffe, in quel tempo, nei porti della Gran Bretagna.

Prezzi praticati pel trasporto di emigranti diretti a New York e Buenos Ayres nel quinquennio 1904-1908.

(in lire italiane)

PORTI DI PARTENZA	DESTINAZIONE	
	New York	Buenos Ayres
Italiani	da 123 a 200	da 160 a 210
Inglesì	da 131 a 200	200
Germanici	da 150 a 250	da 187.50 a 200
Francesi del Nord	da 140 a 200	da 150 a 226.25

Da ultimo è bene considerare che il Fondo della emigrazione non è esclusivamente alimentato dalla tassa d'imbarco, ma anche da quella per il rilascio della patente ai vettori.

A risolvere, pertanto, il problema di cui ci occupiamo, sembra che si debba prescindere dalla fonte dei proventi del Fondo dell'emigrazione, avendo piuttosto di mira la lettera e lo spirito della legge e del regolamento del 1901, che hanno dettate le norme per la tutela dell'emigrazione oltre Oceano, senza lasciare dubbio alcuno sull'obbligo di destinare *tutto il fondo*, di cui all'articolo 28 della legge, a favore di quella forma d'emigrazione.

È ovvio, adunque, che se, finora, fu tollerato lo stanziamento sul Fondo dell'emigrazione di somme per la tutela di questa in Europa, e se questa tolleranza poté essere anche legittima, di fronte ai sensibili benefici che si vanno ottenendo da quelle erogazioni, la materia deve ora essere disciplinata per legge, come lo riconobbe lo stesso ministro degli affari esteri quando, opportunamente, in previsione della prossima approvazione della progettata riforma alla legge, invitava il Consiglio dell'emigrazione, nell'inaugurare la sua sessione annuale, il 1° dicembre scorso, a pronunciarsi su quell'importante argomento. È noto poi che il ministro degli affari esteri ebbe già ad accennare, alla Camera, al suo intendimento di proporre, per la tutela dell'emigrazione continentale, una lieve tassa sul rilascio dei passaporti per i paesi d'Europa.

Qui giunti, ci pare opportuno riprodurre la risposta del Commissariato presso il quale abbiamo creduto di chiedere informazioni sulla effettiva incidenza della tassa d'imbarco sugli emigranti transoceanici, e sull'eventuale rendimento di quella eventuale sui passaporti, come sopra ventilata.

“ Senza entrare nella questione teorica si può osservare che, almeno in un notevole numero di casi, il vettore non riesce presumibilmente a trasferire la tassa e ciò, sia in periodi di troppo scarso movimento emigratorio (esempio: l'anno scorso, l'esercizio della linea degli Stati Uniti fu chiusa evidentemente in perdita), sia quando i noli fissati dal Commissariato sono inferiori a quelli che sarebbero in condizioni di libera concorrenza (esempio: quest'anno sulla linea degli Stati Uniti i noli, per la ressa dei partenti, avrebbero potuto giungere anche a 250 lire) „.

“ Quanto alla tassa sui passaporti, supposto che venga stabilita nella misura di lire due, e si applichi, tenendo conto delle possibili esenzioni per bambini, ecc., a 200,000 emigranti all'anno, essa darebbe un gettito annuo di circa lire 400,000.

“ Sarebbe questo un fondo non con scopi fiscali, come avviene nell'applicazione della vecchia tassa sui passaporti, ma un fondo che ritorne-

rebbe agli emigranti sotto forma di protezione e di aiuto, dando così benefici forse maggiori delle piccole spese pel passaporto „.

Si potrebbe discutere se la tutela della emigrazione in Europa non rientri più propriamente nell'esercizio della funzione consolare, e se pertanto, i fondi all'uopo necessari non debbano gravare sul bilancio degli affari esteri.

In ogni modo speriamo che il Governo vorrà completare le attuali norme sull'emigrazione, rendendo legalmente possibile che si provveda alla tutela delle nostre correnti migratorie in Europa e nel bacino del Mediterraneo, senza attingere alle sole entrate attuali del Fondo per l'emigrazione. Crediamo poi opportuno di sollecitare le relative proposte definitive, affinchè sia consentito, da ora innanzi, di favorire, senza esitazione, quelle istituzioni di tutela all'interno e all'estero, che, anche il recente Congresso degli italiani all'estero dimostrò il desiderio di vedere maggiormente promosse.

*
* * *

Onorevoli colleghi! L'emigrazione del nostro paese che, nello scorso anno, era diminuita, specialmente per la crisi economica verificatasi agli Stati Uniti, ha ben presto ripreso la sua linea ascendente, come lo dimostrano i recenti dati statistici pubblicati dal Commissariato.

E questa ripresa è naturale, se si considera che nulla è intervenuto nel nostro paese a distogliere i lavoratori italiani dal muovere verso lontani lidi nel conseguimento di quel maggiore benessere, che essi ritengono di poter raggiungere all'estero in confronto di quello ad essi offerto dalle condizioni sociali ed economiche della madre patria.

Il fenomeno della emigrazione perdura ovunque, e nessun sintomo esiste che non abbia sempre più ad intensificarsi.

A questo fenomeno si guarda dal popolo, nei principali centri di emigrazione, sotto la suggestione di grandi miraggi, nella maggior parte dei casi più apparenti che reali, e si considera la possibilità di emigrare come adeguato rimedio a molti mali, sebbene l'esperienza insegna quali afflizioni ne conseguano, spesse volte a danno di tante povere famiglie.

Le classi elevate e medie, più direttamente interessate al maggior reddito del nostro suolo e delle nostre industrie, imprecano al continuo esodo di lavoratori che rende più difficile, per la penuria di braccia e gli sbalzi dei salari, lo svolgersi della produzione.

L'economista contempla più serenamente il fenomeno emigratorio, considerandolo come conseguenza inevitabile dell'aumento di popolazione, e vagliando i benefici economici dell'emigrazione stessa per la madre patria, in relazione con l'eventuale maggior consumo dei prodotti nazionali

all'estero, con l'affluire in patria dei risparmi degli emigranti, e infine con lo aumento di ricchezza che ad una nazione possa derivare dalla sua naturale espansione nel mondo.

Di fronte a tanta discrepanza di idee errerebbe lo Stato se volesse informare la sua azione più all'una che all'altra tendenza.

È indubitato che la emigrazione diminuisce d'intensità in ragione diretta del progredire della economia pubblica di una nazione, onde, missione dello Stato, è anzitutto quella di rinvigorire tutte le fonti della ricchezza pubblica.

Più precisamente però spetta ai poteri pubblici di considerare l'emigrazione, attenendosi alla realtà del fenomeno come si manifesta nel suo costante o temporaneo svolgimento, e di tutelare nel miglior modo possibile l'emigrante dal momento in cui egli lascia il tetto paterno fino nelle più lontane contrade, in modo che dovunque egli si senta, in modo tangibile, sorretto dalla protezione della patria, e possa trarne efficace aiuto in mezzo agli infiniti contrasti della sua vita, svolgentisi fuori dei confini del suo paese.

Il campo in cui deve esplicarsi quella funzione di tutela è stato tracciato per l'Italia nostra dalla legge sull'emigrazione del 1901, che per quanto possa essere in qualche parte suscettibile di modificazione, rimarrà sempre come la base fondamentale dei nostri istituti per la emigrazione.

Se non che, le numerose necessità alle quali occorre provvedere per i nostri emigranti dimostrano, come, certo non sia a quello scopo esuberante il cespite finanziario stato creato col Fondo della emigrazione, onde per lo meno prematura appare la preoccupazione che per parte del Commissariato prevalga la tendenza a tesoreggiare, piuttosto che quella diretta a sopperire ai bisogni della emigrazione.

A questo fine sembra più opportuno il procedere in modo deciso sì, ma non tumultuario ed affrettato.

Sotto molti dei suoi aspetti il problema della emigrazione siamo venuti prospettando in questa relazione, e non vi ha chi non veda come lungo sia ancora il cammino da percorrere perchè la funzione di tutela dello Stato, alla quale abbiamo alluso, possa dirsi in tutte le sue parti espletata.

Crediamo così di aver assolto coscienziosamente al compito nostro, e, mentre ci auguriamo che i provvedimenti del Governo corrispondano alla grande aspettativa del paese che tanto preoccupa il continuo intensificarsi delle nostre correnti migratorie, confidiamo che vorrete, intanto, onorare del vostro suffragio il presente disegno di legge.

FALLETTI DI VILLAFALLETTO, *relatore.*

Allegato alla relazione.

A.

1) VOTI GENERALI.

a) *Per l'emigrazione in generale:*

Il Congresso, affermando l'utilità di una Conferenza internazionale per l'emigrazione, delibera di richiamare su di ciò l'attenzione del Governo italiano;

b) *Per l'emigrazione continentale:*

1° che il Governo italiano voglia prendere iniziative per stringere convenzioni di lavoro con gli Stati dove maggiormente affluisce la nostra emigrazione.

2) VOTI RACCOMANDATI ALL'ISTITUTO COLONIALE.

10° che ad iniziativa dell'Istituto coloniale italiano si studi l'istituzione in Roma di un collegio per i figli degli italiani residenti all'estero e dei regnicoli che intendono esplicare la loro attività nei paesi di immigrazione, con fine di costituire così un centro fecondo di coltura italiana e di affratellamento fra i nostri cittadini sparsi in ogni parte del mondo; e che frattanto si rinforzino gli istituti già esistenti che hanno scopi analoghi.

3) VOTI RACCOMANDATI AL GOVERNO.

1° Che si metta in opera ogni mezzo per rendere meno grave l'ignoranza della grande massa degli emigranti e che all'uopo particolarmente:

a) si metta effettivamente in esecuzione in ogni provincia, e specialmente nel Mezzogiorno, la legge sull'obbligo dell'istruzione primaria offrendo ad ognuno la possibilità di frequentare la scuola;

b) si faciliti con mezzi opportuni l'istruzione sulle condizioni dei paesi d'immigrazione ai funzionari comunali e governativi che si trovano a contatto con le classi emigratrici ed alle stesse classi emigratrici;

2° che i nostri uffici governativi all'estero siano organizzati sopra basi più ampie per numero di ufficiali di concetto e per mezzi materiali onde sopperire ad una più efficace e rapida protezione degli emigranti;

3° che mediante apposite istruzioni e modifiche alla legge e tariffa consolare si renda l'opera dei regi consoli più conforme alle esigenze dell'emigrazione operaia determinando, nell'azione dei diversi Consolati, una maggiore uniformità d'indirizzo;

4° che in tutti i centri di più intenso afflusso degli operai italiani i Consolati siano sempre affidati a funzionari di carriera;

5° che con maggiore appoggio governativo sia posta la Società *Dante Alighieri* in condizione di diffondere con ogni mezzo nei nuclei

della nostra nazionalità all'estero quelle nozioni e quella coltura che servono a rialzare la coscienza e la dignità e con esse il decoro del nome italiano:

6° che il Governo stesso provveda a che le rendite di infortunio vengano pagate ai sinistrati in Italia, senza gravare i sinistrati stessi di una spesa, a mezzo dei Consolati e di altri uffici governativi.

B.

RACCOMANDAZIONI E VOTI DA TRASMETTERSI AL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE.

1° che vengano assegnati adeguati contributi ai segretari, agli uffici, alle scuole, agli ospedali, alle case d'asilo degli emigranti in Italia ed all'estero, condizionando i sussidi stessi all'obbligo da parte di tali enti di non vincolare la propria opera di assistenza a criteri di partito politico o di confessione religiosa e di non recar mai offesa al sentimento d'italianità; con la facoltà per il Governo di sorvegliare e, dove occorra, imprimere unità d'indirizzo all'azione esplicata in pro degli emigranti dai predetti istituti;

2° che opportune iniziative promuovano efficaci miglioramenti nelle leggi sociali estere, nei riguardi della mano d'opera italiana, colà occupata. E che intanto più specialmente si ottenga:

I. in Germania:

a) che le perizie mediche dei sinistrati residenti in Italia vengano compiute da un collegio medico nel quale il sinistrato abbia diritto ad un medico di sua fiducia;

b) che le prove necessarie alla liquidazione delle rendite d'infortunio agli aventi diritto di un sinistrato sul lavoro, possano venire assunte in Italia dalle nostre autorità; in modo da garantire ambo le parti;

c) che venga estesa la convenzione del 1901 agli operai italiani occupati nei lavori agricoli e forestali;

II. in Austria:

che il paragrafo 24 del regolamento per la nuova legge sugli infortuni venga applicato agl'italiani occupati in Austria, escludendo così in loro confronto le disposizioni restrittive portate dagli articoli 23 o 123 di detta legge;

III. in Francia:

a) che sia resa più spedita la procedura per la liquidazione delle indennità dovute ai sinistrati;

b) che la soppressione del trattamento di mezzo salario in base alla legge 29 aprile 1908 venga effettuata soltanto dietro ordinanza del magistrato;

c) che nell'applicazione pratica della convenzione italo-francese non vengano esclusi dal beneficio delle nuove disposizioni quegli operai italiani, che pure essendo stati colpiti da infortunio prima della convenzione, hanno fatto e fanno ritorno in Italia posteriormente al 1° novembre 1906.

Nelle Americhe, e per l'emigrazione transoceanica in genere:

a) che si dia preciso incarico ai regi commissari viaggianti di emigrazione o ad altri funzionari *ad hoc* d'istruire, durante i viaggi transatlantici, i nostri emigranti sulle condizioni generali dei paesi cui si dirigono ed anche a diffondere ed imporre quelle pratiche di pulizia personale che contribuiscano a renderli meglio accetti nei paesi d'immigrazione;

b) che si completi la funzione ispettrice dello Stato in materia di emigrazione con l'istituzione di speciali ispettori interni viaggianti nelle provincie italiane di più intensa emigrazione transoceanica;

c) che si stabiliscano speciali facilitazioni e ribassi per l'esodo di intere famiglie verso quei paesi nei quali il regio commissario dell'emigrazione lo reputi conveniente e, specialmente, quando abbiano per scopo la colonizzazione agricola;

d) che si applichi con maggiore severità la disposizione del n. 10 dell'art. 3° del vigente decreto sul rilascio dei passaporti specialmente per ciò che si riferisce alle condizioni sanitarie dell'emigrante per i paesi ove tale dichiarazione si richiede; e che s'inviti il regio Governo a far pratiche perchè la visita fatta in Italia dai medici Nord-Americani abbia valore definitivo;

e) che si studi ogni mezzo per assicurare alla flotta mercantile nazionale, in quanto sia possibile, la prevalenza del trasporto degli emigranti o dei rimpatrianti, sopprimendo la facoltà di arruolare emigranti nel Regno per condurli ad imbarcare in porti e su piroscafi stranieri, salvo i casi assolutamente eccezionali e nell'esclusivo interesse degli emigranti;

f) che s'istituiscano speciali biglietti di andata e ritorno a prezzi ridotti con forti ribassi ferroviari a favore degli emigranti contemporanei transoceanici;

g) che il servizio delle rimesse e dei risparmi degli emigrati, affidato al Banco di Napoli, si esplichì con maggiore efficacia e nel Nord-America specialmente, mediante l'impianto di una succursale in New-York, munita di tutte le prerogative ed esteriorità, necessarie ad acquistarle credito non solo fra gl'italiani, ma anche nell'ambiente bancario americano;

h) che all'ufficio di tutela legale gratuita per gli emigranti in New-York sia data maggior copia di mezzi affinchè possa estendere la sua

benefica azione anche fuori di quel distretto consolare e vengano istituiti analoghi uffici nelle altre metropoli del continente americano;

i) che il Governo italiano addivenga ad accordi speciali con i paesi di emigrazione e specialmente con quelli dell'America Latina, per ciò che riguarda l'emigrazione agricola periodica e con gli Stati Uniti del Nord per una più equa e benigna applicazione della clausola del *Labor Contract* anche per i lavoratori non indirizzati alle colonie agricole.

Inoltre:

1° che vengano assegnati adeguati contributi ai Segretariati, agli uffici, alle scuole, agli ospedali, alle case d'asilo degli emigranti in Italia ed all'estero, condizionando i sussidi stessi all'obbligo da parte di tali enti di non vincolare la propria opera di assistenza a criteri di partito politico o di confessione religiosa e di non recare mai offesa al sentimento d'italianità; con la facoltà per il Governo di sorvegliare e, dove occorra, imprimere unità d'indirizzo all'azione esplicata in pro degli emigranti dai predetti Istituti;

2° che ogni atto compiuto da funzionari dello Stato o da Istituti di assistenza agli emigranti per agevolare a questi il collocamento della loro forza-lavoro tenga sempre conto della necessità di non pregiudicare nell'interesse dei singoli le posizioni dell'emigrazione in genere con danno del buon nome italiano; ciò che avverrebbe se il collocamento stesso andasse a distruggere o, comunque, insidiasse le conquiste dei lavoratori dei paesi d'immigrazione e che l'azione di tutela sia integrata da un servizio d'informazioni sul mercato del lavoro all'estero;

3° che intervengano solleciti provvedimenti legislativi od atti del Regio Commissariato di emigrazione a disciplinare contratti di arruolamento di lavoratori italiani per i paesi dell'Europa e del bacino del Mediterraneo ed adattare ai bisogni dell'emigrazione la magistratura provvirale.

VOTI CHE NECESSITANO AZIONE PARLAMENTARE E LEGISLATIVA.

5° Nell'imminente discussione parlamentare sulla riforma della legge sull'emigrazione, oltre al tener conto dei voti precedentemente espressi, si miri:

a) a rendere più agile l'opera del Commissariato dell'emigrazione dotandolo della più larga autonomia, accentrando presso di esso il servizio relativo agl'infortuni sul lavoro all'estero ed istituendo presso lo stesso una speciale sezione per l'emigrazione continentale, facendosi nel suo Consiglio largo posto alle rappresentanze delle organizzazioni operaie ed agricole e degli Istituti di difesa dell'emigrazione;

b) a fondere gli addetti di emigrazione e gl'ispettori viaggianti in un corpo speciale di funzionari col titolo di "Ispettori dell'emigrazione", con residenza fissa in località prestabilite, nei paesi di Europa e fuori, perchè vi esplichino ed integrino, d'accordo ed in armonia con gli altri uffici governativi, l'opera di tutela e di assistenza degli operai emigranti affidata al R. Commissariato, tenendosi nel tempo stesso a contatto con le organizzazioni coloniali ed operaie.

VII.

Disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dal ministro degli affari esteri Tittoni nella seduta del 25 giugno 1909 sull'esercizio finanziario 1909-910 a tutto il mese di dicembre 1909. (1)

ONOREVOLI SIGNORI!

Mi onoro presentare al vostro esame il disegno di legge che, conforme a quanto si è proposto per i bilanci dello Stato non approvati prima del 30 giugno corrente, autorizza anche per il bilancio speciale del Fondo per l'emigrazione, qualora non sia stato approvato alla detta epoca, l'esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1909.

Mi auguro che tale bilancio possa avere la vostra approvazione prima del detto termine. Credo però mio dovere proporre, sin da ora, le disposizioni necessarie affinchè, ove ciò non sia per verificarsi, si possa provvedere alla gestione provvisoria del bilancio, per i più urgenti bisogni, sino a che il bilancio stesso non sia definitivamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10, e non oltre il 31 dicembre 1909, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie e pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei Deputati secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge per la loro approvazione, quale risulta approvato dalla Giunta generale del bilancio.

(1) Riprodotto dagli atti parlamentari (Camera dei deputati) Legislatura XXIII - Sessione 1909 - Stampato N. 217.